

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

|  |             |    |
|--|-------------|----|
| COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....  | <i>Pag.</i> | 3  |
| COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....   | »           | 46 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E<br>INTERNI (I) .....   | »           | 49 |
| GIUSTIZIA (II) .....   | »           | 57 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....   | »           | 61 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....  | »           | 62 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....   | »           | 64 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....   | »           | 81 |
| AFFARI SOCIALI (XII) .....   | »           | 85 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....  | »           | 93 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE<br>MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA-<br>NIERE ..... | »           | 94 |
| <i>INDICE GENERALE</i> .....   | <i>Pag.</i> | 95 |

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

|  |    |
|--|----|
| Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 3  |
| ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative 2.9, 6.47, 7.027 e 12.010 del Governo e relativi subemendamenti</i> ) .....  | 25 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Proposte di nuova formulazione</i> ) .....   | 39 |

##### SEDE REFERENTE:

|  |    |
|--|----|
| Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 10 |
| ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....  | 42 |
| ALLEGATO 4 ( <i>Proposte emendative 3.036, 4.8, 4.036 e 6.48 dei relatori</i> ) .....  | 44 |

##### SEDE REFERENTE

Giovedì 15 giugno 2023. — Presidenza del Presidente della V Commissione Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico FRENI, e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde SIRACUSANO.

#### La seduta comincia alle 12.30.

**Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.**

**C. 1151 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, comunica che, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, e non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica preliminarmente che il deputato Paolo Emilio Russo sottoscrive l'emendamento Cannizzaro 3.11, che la deputata Schifone sottoscrive l'emendamento Calderone 4.030 e che è stato ritirato prima della seduta l'articolo aggiuntivo Costa 4.020.

Comunica che, in relazione alle proposte subemendative presentate all'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo (*vedi allegato 1*), le presidenze hanno ritenuto irricevibili le seguenti proposte subemendative, in quanto prive del carattere accessorio tipico dei subemendamenti che possono proporre modifiche unicamente nell'ambito testuale dell'emendamento al quale si riferiscono: Ubaldo Pagano 0.12.010.18; Comaroli 0.12.010.20; Carrà 0.12.010.21; Del Barba

0.12.010.23; Mazzetti 0.12.010.26; Baldino 0.12.010.35; Manzi 0.12.010.36; Bonafè 0.12.010.37; Alfonso Colucci 0.12.010.38; Marattin 0.12.010.39; Comaroli 0.12.010.40; Alfonso Colucci 0.12.010.42; Marattin 0.12.010.43; Marattin 0.12.010.44.

Comunica inoltre che il Governo ha presentato le proposte emendative 2.9, 6.47 e 7.027 del Governo e che sono stati presentati subemendamenti all'articolo aggiuntivo 7.027 del Governo (*vedi allegato 1*). Avverte che, relativamente a tali subemendamenti, le presidenze hanno ritenuto irricevibili i subemendamenti Lai 0.7.027.2 e Caso 0.7.027.3.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel ricordare che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge prevede che i commissari straordinari dell'INPS e dell'INAIL avrebbero dovuto essere nominati entro venti giorni dall'entrata in vigore del medesimo, sottolinea che, dopo oltre un mese, il Governo non ha ancora provveduto, smentendo di fatto che vi fossero i requisiti di necessità e urgenza posti alla base del provvedimento. Per tale ragione chiede che il Ministro competente riferisca di fronte alle Commissioni sui motivi del ritardo nella nomina dei vertici prevista nelle more dell'adozione delle modifiche all'organizzazione dei due enti.

Alfonso COLUCCI (M5S) ricorda che non sussistono le condizioni richieste per il commissariamento di INPS e INAIL dal momento che non vi sono difficoltà gestionali e gli organi amministrativi svolgono regolarmente le funzioni di cui sono titolari, tanto che i due enti hanno organizzato un solido piano di assunzioni e importanti investimenti in tecnologie, conseguendo rilevanti utili di gestione. Evidenzia che le mancate nomine dei due commissari straordinari comprovano il difetto dei requisiti sostanziali e di necessità e urgenza che avrebbe dovuto costituire il fondamento del decreto.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, in riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, anche

a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Scotto 1.1 e Dell'Olio 1.2, degli identici emendamenti Mari 1.3 e Scotto 1.4, degli emendamenti Dell'Olio 1.5, Scotto 1.8, Mari 1.9, Zaratti 1.10, Alfonso Colucci 1.11, Dell'Olio 1.12, Scotto 1.13 e 1.14, Dell'Olio 1.15 e 1.16, degli identici emendamenti Mari 1.17 e Scotto 1.18, nonché degli emendamenti Alfonso Colucci 1.19 e 1.20, Dell'Olio 1.21 e 1.22 e Tosi 1.23.

Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Trancassini 1.017, Roggiani 1.018, Frassini 1.019, Pella 1.020 e Zaratti 1.021 purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Preannuncia che tale riformulazione in identico testo riguarda anche l'emendamento Roggiani 4.28, gli identici emendamenti Stegger 4.51, Trancassini 4.52, Zaratti 4.53, Roggiani 4.54, Pella 4.55, Frassini 4.56 e Dell'Olio 4.57 nonché gli articoli aggiuntivi Lazzarini 4.012 e Paolo Emilio Russo 4.013. Precisa altresì che, a seguito di tale proposta di riformulazione, gli identici articoli aggiuntivi Trancassini 1.017, Roggiani 1.018, Frassini 1.019, Pella 1.020 e Zaratti 1.021 saranno riferiti all'articolo 4 e pertanto, qualora la riformulazione venisse accettata dai presentatori, essi saranno posti in votazione al momento dell'esame dell'articolo aggiuntivo Lazzarini 4.012.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, anche a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Zaratti 2.1, Bonafè 2.2, Enrico Costa 2.3 e Orrico 2.4, degli emendamenti Zaratti 2.5, Bonafè 2.6, Zaratti 2.7 e 2.8 e dell'articolo aggiuntivo Coppo 2.08.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, anche a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Tucci 3.1, Orrico 3.2, Quartini 3.3, Scutellà 3.4, Scutellà 3.5, Cannizzaro 3.6, Orrico 3.7, Scutellà 3.8, Orrico 3.9 e Tucci 3.10. Propone di accantonare l'e-

mendamento Cannizzaro 3.11, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Cannizzaro 3.12, Patriarca 3.14 e Di Lauro 3.15. Esprime parere favorevole sull'emendamento Calderone 3.24 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*); esprime parere favorevole sull'emendamento Schifone 3.25; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Ubaldo Pagano 3.30 e degli identici emendamenti Alessandro Colucci 3.32 e Paolo Emilio Russo 3.43. Propone di accantonare l'emendamento Lucaselli 3.33; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Deidda 3.34 e Lacarra 3.35; propone di accantonare l'emendamento Cavandoli 3.36, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Lai 3.37, Lucaselli 3.38 e Pella 3.39. Propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 3.02, Furfaro 3.03 e Sportiello 3.04 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Comaroli 3.016. Propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Barzotti 3.026 e Vietri 3.027 e gli articoli aggiuntivi Panizzut 3.028 e Roggiani 3.029, poiché hanno contenuto analogo concernente il lavoro agile. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Trancassini 3.031, il cui contenuto è assorbito dall'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, anche a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Grimaldi 4.1, Guerra 4.2, Tenerini 4.5, Ottaviani 4.6, Comaroli 4.7, Giorgianni 4.8, Cavandoli 4.9 e Paolo Emilio Russo 4.10; propone di accantonare l'emendamento Varchi 4.12, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Lucaselli 4.15. Propone di accantonare l'emendamento Ottaviani 4.17 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Baldino 4.18, Giagoni 4.19 e Ubaldo Pagano 4.21. Come anticipato, esprime parere favorevole sull'emendamento Roggiani 4.28, a condizione che venga

riformulato negli identici termini degli identici articoli aggiuntivi Trancassini 1.017, Roggiani 1.018, Frassini 1.019, Pella 1.020 e Zaratti 1.021, riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Peluffo 4.30, Merola 4.31 e Ubaldo Pagano 4.33, degli identici emendamenti Roggiani 4.35, Giorgianni 4.36 e Peluffo 4.37, dell'emendamento Paolo Emilio Russo 4.47, degli identici emendamenti Bordonali 4.48, Ubaldo Pagano 4.49 e Congedo 4.50. Come anticipato, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Steger 4.51, Trancassini 4.52, Zaratti 4.53, Roggiani 4.54, Pella 4.55, Frassini 4.56 e Dell'Olio 4.57, a condizione che siano riformulati negli identici termini degli identici articoli aggiuntivi Trancassini 1.017, Roggiani 1.018, Frassini 1.019, Pella 1.020 e Zaratti 1.021, riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Centemero 4.03, degli identici articoli aggiuntivi Tremaglia 4.08, Paolo Emilio Russo 4.09 e Lucaselli 4.010, mentre esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Cavandoli 4.011 e Almici 4.024. Come preannunciato, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Lazzarini 4.012 e Paolo Emilio Russo 4.013, a condizione che vengano riformulati negli identici termini degli identici articoli aggiuntivi Trancassini 1.017, Roggiani 1.018, Frassini 1.019, Pella 1.020 e Zaratti 1.021 riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Centemero 4.014, Lucaselli 4.015 e Ubaldo Pagano 4.016, degli articoli aggiuntivi Cavandoli 4.017 e 4.018. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Varchi 4.023, mentre esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Schullian 4.028 e Dell'Olio 4.029 e sull'articolo aggiuntivo Comaroli 4.035 a condizione che vengano riformulati negli identici termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Calderone 4.030 e D'Orso 4.032 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Paolo Emilio Russo 4.034.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5, anche a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Grimaldi 5.1 e 5.2, Roggiani 5.3, Comaroli 5.4, Grimaldi 5.5 e Cannata 5.6, degli identici articoli aggiuntivi Deborah Bergamini 5.01, Zaratti 5.02, Lucaselli 5.03 e Alessandro Colucci 5.04 nonché degli articoli aggiuntivi Giuliano 5.08 e Zaratti 5.011.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6, anche a nome della collega Cattoi, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Deborah Bergamini 6.2 e Roggiani 6.4. Propone di accantonare l'emendamento Bonetti 6.5. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gnassi 6.6, degli identici emendamenti Pella 6.9, Zaratti 6.10, Bordonali 6.11, Trancassini 6.12, De Maria 6.13 e Alfonso Colucci 6.14, degli identici emendamenti Deborah Bergamini 6.16, Zaratti 6.18, Lucaselli 6.19, Steger 6.20 e Roggiani 6.21. Propone di accantonare gli identici emendamenti Pella 6.22, Zaratti 6.23, Bordonali 6.24, Trancassini 6.25, De Maria 6.26 e Alfonso Colucci 6.27. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Deborah Bergamini 6.28, Zaratti 6.29, Alessandro Colucci 6.30, Iezzi 6.31 e Lucaselli 6.32, degli identici emendamenti Pella 6.33, Zaratti 6.34, De Maria 6.35 e Alfonso Colucci 6.36 e dell'emendamento Cangiano 6.37. Propone di accantonare l'emendamento Zucconi 6.39, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Deborah Bergamini 6.40, Zaratti 6.41 e Lucaselli 6.42. Propone di accantonare l'emendamento Zucconi 6.43, esprime parere favorevole sull'emendamento Zucconi 6.44, propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Pella 6.04, Frassini 6.05 e Lucaselli 6.06. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Bordonali 6.010, Sbardella 6.011, Squeri 6.012 e D'Alfonso

6.013 e degli identici articoli aggiuntivi Bordonali 6.014, Sbardella 6.015, Squeri 6.016 e D'Alfonso 6.017, mentre propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Pella 6.018, Frassini 6.022, Steger 6.023, Roggiani 6.024 e Zaratti 6.048. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Zaratti 6.025, 6.026 e 6.027, mentre esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Bordonali 6.033, Sbardella 6.034, Casasco 6.035 e D'Alfonso 6.037. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 6.041, mentre esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Tremaglia 6.045 e Roggiani 6.046 e sull'articolo aggiuntivo Dell'Olio 6.047 a condizione che vengano riformulati negli identici termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7, anche a nome della collega Cattoi, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Grimaldi 7.1, Dell'Olio 7.2, Paolo Emilio Russo 7.10, quest'ultimo in quanto parzialmente identico all'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, Ubaldo Pagano 7.13 e 7.14, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Roggiani 7.019 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sasso 7.020.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, anche a nome della collega Cattoi, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Dell'Olio 8.1; propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Zaratti 8.01; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Comaroli 8.03, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Giorgianni 8.05 e Roggiani 8.06 mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Madia 8.09.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, anche a nome della collega Cattoi, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Pellegrini 9.02.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 10, anche a nome della collega Cattoi, esprime

parere favorevole sull'emendamento Steger 10.1 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Cattaneo 10.01 e Lucaselli 10.06.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 11, anche a nome della collega Cattoi, invita al ritiro degli emendamenti Grimaldi 11.1 e Comaroli 11.2, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Lucaselli 11.09 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 12, anche a nome della collega Cattoi, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Ascari 12.3, nonché dei subemendamenti Marianna Ricciardi 0.12.010.1, Quartini 0.12.010.2, Di Lauro 0.12.010.3, Sportiello 0.12.010.4, Quartini 0.12.010.5, Di Lauro 0.12.010.6, Sportiello 0.12.010.7, Marianna Ricciardi 0.12.010.8, Quartini 0.12.010.9, Sportiello 0.12.010.10, Di Lauro 0.12.010.11, Marianna Ricciardi 0.12.010.12, Quartini 0.12.010.13, Sportiello 0.12.010.14, Di Lauro 0.12.010.15, Quartini 0.12.010.16 e 0.12.010.17, Furfaro 0.12.010.19, Bonetti 0.12.010.22, Mazzetti 0.12.010.24, Baldino 0.12.010.25, Caso 0.12.010.27, 0.12.010.28, 0.12.010.29, 0.12.010.30, 0.12.010.31, 0.12.010.32, 0.12.010.33 e 0.12.010.34, Bonetti 0.12.010.41, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo.

Passando infine all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 13, anche a nome della collega Cattoi, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Steger 13.03.

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con il parere espresso dai relatori, ad eccezione di quello espresso sull'articolo aggiuntivo Coppo 2.08, che chiede, invece, di accantonare, raccomandando invece l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) chiede a quale proposta emendativa del Governo è

identico l'emendamento Paolo Emilio Russo 7.10.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, fa presente che l'emendamento Paolo Emilio Russo 7.10 è identico ad una parte dell'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo.

Alfonso COLUCCI (M5S), prima che inizi l'esame delle proposte emendative, chiede chiarimenti alla maggioranza in ordine all'atteggiamento tenuto nei confronti dell'opposizione, alla quale viene costantemente richiesto un comportamento collaborativo e responsabile. Rileva quindi come, a fronte di tale richiesta, pressoché nessuna delle proposte emendative dell'opposizione sia stata accolta, vanificando in tal modo lo sforzo profuso per migliorare il testo in esame. Nel precisare che su un'unica proposta emendativa del Movimento 5 Stelle è stato espresso parere favorevole, avanzando tuttavia una proposta di riformulazione che il suo gruppo si riserva di valutare, si domanda se questa sia effettivamente una modalità di collaborazione. In conclusione, nel sottolineare che il Movimento 5 Stelle è interessato ai contenuti dei provvedimenti, si domanda se sia possibile che nessuna delle proposte emendative presentate abbia meritato attenzione da parte della maggioranza e del Governo, anche ai fini di una eventuale riformulazione.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), dichiarando di non comprendere le ragioni del cambiamento di parere intervenuto in corso d'opera sull'articolo aggiuntivo Coppo 2.08, si domanda per quale motivo sia stata dichiarata ammissibile tale proposta emendativa, volta a giustificare la proroga degli organi sociali delle fondazioni bancarie con la recente pandemia, nonostante lo stato di emergenza sia stato dichiarato concluso ormai da un anno. Chiede quindi alla presidenza le ragioni dell'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Coppo 2.08 e al Governo quelle del cambiamento del parere, rilevando che la disposizione in esame è volta a rivedere la *governance* di alcune specifiche fondazioni bancarie, assumendo in so-

stanza la natura di norma *ad hoc* applicata ai consigli di amministrazione. Richiama quindi i rilievi non banali avanzati dal collega Fornaro sulla disposizione relativa al commissariamento di INPS e INAIL, il quale non ha ancora ottenuto una risposta, sottolineando la necessità che il Governo motivi le ragioni per le quali non ha ancora proceduto alla nomina dei commissari nonostante siano scaduti i venti giorni che lo stesso Governo si era imposto. Nel rilevare pertanto che sono venuti a mancare i necessari requisiti di urgenza, chiede che la disposizione relativa al commissariamento di INPS e INAIL venga stralciata o almeno che il Ministro competente venga a spiegare per quale motivo ha ritenuto di scrivere una norma che poi non ha provveduto ad applicare.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, fa presente che l'articolo aggiuntivo Coppo 2.08 è stato ritenuto ammissibile in quanto introduce una proroga.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), richiamando le considerazioni già svolte, fa presente che sulla base dei suoi calcoli, a fronte di venti proposte emendative della maggioranza su cui è stato espresso parere favorevole o su cui è stata avanzata una proposta di riformulazione, soltanto due tra quelle delle opposizioni sono state accolte favorevolmente o riformulate. Aggiungendo che è ugualmente sfavorevole il rapporto delle proposte emendative accantonate, rispetto alle quali chiede di sapere quando potrà essere sciolta la riserva, rileva come il lavoro delle opposizioni sia stato sostanzialmente vanificato. Quanto alla questione del mancato rispetto dei venti giorni per il commissariamento di INPS e INAIL, esprime la convinzione che la maggioranza e il Governo stiano tradendo, oltre che i cittadini, anche il Presidente della Repubblica che ha firmato il decreto.

Rilevato quindi come la mancata nomina dei commissari faccia decadere nella sostanza i motivi di necessità e urgenza che hanno indotto il Governo ad introdurre la

disposizione, ritiene che applicare lo *spoils system* anche ai direttori generali costituisca un intervento molto forte, non trattandosi di nomine politiche. Nell'augurarsi comunque che il professor Tridico resti a lungo al vertice dell'INPS, dal momento che non ha fatto alcun danno, ritenendo ignobile la norma in esame, reitera la richiesta di spiegazioni. A tale proposito invita il Governo a scegliere chi debba intervenire a fornire tali spiegazioni, se il ministro Calderone, pur assente dal Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto-legge in esame, o un altro esponente del Governo.

Marco GRIMALDI (AVS) rileva che la mancata nomina dei due commissari lascia INPS e INAIL senza guida, determinando un grave corto circuito istituzionale che rischia di mettere in difficoltà due fra i più importanti enti statali, oltretutto fornitori di rilevanti servizi ai cittadini. Sottolineando quindi come il vero obiettivo della disposizione sia quello di cacciare Tridico e Bettoni senza rispettare la scadenza naturale del mandato, fa presente che se il Governo adotta un decreto-legge di questa natura dovrebbe avere già i nomi dei futuri commissari. Ricorda peraltro che la nomina dei commissari è rallentata da un braccio di ferro politico, al quale le opposizioni non sono interessate. Sottolinea quindi che il Governo non soltanto si rifiuta di stralciare la disposizione relativa al commissariamento di INPS e INAIL ma per di più esprime parere contrario su tutte le proposte emendative dell'opposizione. In conclusione considera difficile raccogliere l'invito alla collaborazione se la disposizione non viene stralciata dal testo del provvedimento o se il Ministro competente non viene a fornire i nomi dei futuri commissari nelle prossime ore.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) rileva in primo luogo che la questione del superamento dei termini fissati per il commissariamento di INPS e INAIL non è secondaria dal momento che tra l'altro tale commissariamento avviene in assenza dei necessari presupposti relativi al dissesto finanziario, con l'obiettivo reale di cambiare le figure di

riferimento ai vertici degli istituti. Nel rilevare che si tratta di due enti fondamentali, aggiunge che il mancato commissariamento entro i termini fa venire meno il requisito di urgenza del decreto-legge, rammentando i recenti richiami del Presidente della Repubblica al rispetto dei criteri di omogeneità e urgenza dei decreti legge. In conclusione fa presente che la questione posta necessita di una risposta, chiedendo che il Ministro competente venga per rendere noto alle Commissioni riunite come intende proseguire sulla questione del commissariamento.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) fa presente che la disposizione relativa al commissariamento di INPS e INAIL costituisce un fatto grave, sottolineando come il mancato rispetto del termine dei venti giorni, determinato peraltro dalla mancanza di un accordo in materia di spartizione politica, faccia cadere i requisiti di urgenza della disposizione. Rileva come tale disposizione, oltre a provocare un danno grave, dal momento che si intende commissariare enti funzionanti, costituisce un aggiramento del sistema dello *spoils system* che dovrebbe riguardare esclusivamente figure che per il ruolo che ricoprono devono avere una relazione fiduciaria con il Governo in carica. Nel sottolineare che non è questo il caso dell'INPS e dell'INAIL, aggiunge che il Governo sta snaturando il ruolo di tali istituti, creando una situazione difficile e inedita. In secondo luogo, fa presente che l'articolo aggiuntivo Coppo 2.08 non reca una proroga di termini ma una proroga degli organi sociali delle fondazioni bancarie. Aggiunge inoltre che il criterio già discutibile del considerare ammissibili le proposte emendative recanti proroghe di termini non è stato applicato ad altre proposte emendative in ragione della diversità di materia. Ritiene quindi che il criterio dell'omogeneità venga chiamato in causa a seconda dei casi, rilevando come nella situazione specifica l'obiettivo sia piuttosto quello di tutelare i propri interessi sfruttando gli organi sociali delle fondazioni bancarie, che pure rivestono un interesse collettivo. In conclusione, nell'invitare la maggioranza a riflettere sulla questione, chiede chiari-

menti alle presidenze con riguardo all'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Coppo 2.08 e al Governo con riguardo alla richiesta di accantonamento.

Filiberto ZARATTI (AVS), con riguardo al metodo di lavoro, ritiene bizzarro che un decreto-legge, e dunque un provvedimento adottato dal Governo, sia emendabile soltanto dalla maggioranza mentre logica vorrebbe che il testo licenziato dal Consiglio dei ministri fosse già comprensivo delle esigenze di quella parte politica. Ritiene quindi che si tratti di un metodo sbagliato, che ha privato le opposizioni della possibilità di discutere e di emendare il testo a causa del giudizio *tranchant* dei relatori, cui si è aggiunta la richiesta di accantonamento del Governo, nel difendere le proprie proposte emendative e bocciare quelle dell'opposizione. A suo parere su tali basi la maggioranza dovrebbe evitare di chiedere all'opposizione collaborazione fattiva nell'affrontare i problemi del Paese, rammentando le battaglie dei colleghi di Fratelli d'Italia in favore di un diverso metodo di lavoro nel lungo periodo in cui sono stati all'opposizione. Nel ritenere che non sia un buon metodo quello di impedire ogni discussione, si appella ai presidenti, ai relatori e ai capigruppo di maggioranza.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ribadisce che l'articolo aggiuntivo Coppo 2.08 è relativo non a una proroga di termini ma alla proroga degli organi sociali delle fondazioni bancarie, aggiungendo che tale proposta emendativa non è in alcun modo afferente al contenuto del provvedimento in esame. Preannuncia quindi al presidente l'intenzione di fargli pervenire entro breve tempo l'elenco di tutte le proposte emendative che sono state dichiarate inammissibili in quanto, pur recando proroga di termini, non presentavano attinenza di materia con il contenuto del provvedimento. Pertanto, nel ribadire di non comprendere le ragioni dell'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo in questione, fa presente che l'opposizione si è attenuta al criterio enunciato dalla presidenza benché ciò ledesse la propria capacità emendativa. Nel sottolineare

oltretutto che l'articolo aggiuntivo Coppo 2.08 giustifica l'intervento con il richiamo a un'emergenza pandemica ormai conclusa, ritiene che si tratti di un atto gravissimo nel metodo e nella sostanza.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel manifestare il proprio rispetto per il lavoro dei Presidenti, chiede comunque loro di rivedere la valutazione di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Coppo 2.08, anche al fine di evitare che si inneschi una polemica simile a quella già sperimentata nelle scorse settimane. Ribadisce che l'articolo aggiuntivo in questione non attiene alle materie oggetto del decreto-legge in esame e oltretutto, per come è formulato, non reca una proroga di termini. Aggiunge che i componenti dell'attuale maggioranza, dopo aver dichiarato per mesi che l'emergenza pandemica è terminata, utilizzano ora proprio questo motivo per non rinnovare gli organi delle fondazioni bancarie. In conclusione invita i Presidenti a rivedere l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Coppo 2.08, preannunciando che in caso contrario l'opposizione farà ricorso a tutti gli strumenti consentiti dal Regolamento della Camera.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, assicura al collega Fornaro, anche a nome del presidente Pagano, di non avere alcuna difficoltà a effettuare un ulteriore supplemento di istruttoria sull'articolo aggiuntivo Coppo 2.08.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, accogliendo la richiesta pervenuta per le vie brevi, avverte che i lavori proseguiranno nella seduta che sarà convocata per le 14.30.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 15 giugno 2023. — Presidenza del presidente della V Commissione, Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'economia e le fi-*

*nanze, Federico FRENI, e il viceministro della giustizia, Francesco Paolo SISTO.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.**

**C. 1151 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Tosi 1.23, Coppo 2.08, Cannizzaro 3.6 e 3.12, Patriarca 3.14, gli identici Alessandro Colucci 3.32 e Paolo Emilio Russo 3.43, Deidda 3.34, Lucaselli 3.38, Pella 3.39, Comaroli 3.016, Trancassini 3.031, Tenerini 4.5, Ottaviani 4.6, Comaroli 4.7, Giorgianni 4.8, Cavandoli 4.9, Paolo Emilio Russo 4.10, Giorgianni 4.36, Paolo Emilio Russo 4.47, gli identici Bordonali 4.48 e Congedo 4.50, Centemero 4.03, gli identici Tremaglia 4.08, Paolo Emilio Russo 4.09 e Lucaselli 4.010, gli identici Centemero 4.014 e Lucaselli 4.015, Cavandoli 4.017 e 4.018, Varchi 4.023, Paolo Emilio Russo 4.034, Comaroli 5.4, Cannata 5.6, gli identici Deborah Bergamini 5.01, Lucaselli 5.03 e Alessandro Colucci 5.04, Deborah Bergamini 6.2, gli identici Pella 6.9, Bordonali 6.11 e Trancassini 6.12, gli identici Deborah Bergamini 6.16 e Lucaselli 6.19, gli identici Deborah Bergamini 6.28, Alessandro Colucci 6.30, Iezzi 6.31 e Lucaselli 6.32, Pella 6.33, Cangiano 6.37, gli identici Deborah Bergamini 6.40 e Lucaselli 6.42, gli identici Bordonali 6.010, Sbardella 6.011 e Squeri 6.012, gli identici Bordonali 6.014, Sbardella 6.015 e Squeri 6.016, Paolo Emilio Russo 7.10, Giorgianni 8.05, Cattaneo 10.01, Lucaselli 10.06, Comaroli 11.2 nonché il subemendamento Mazzetti 0.12.010.24.

Comunica, altresì, che il deputato Steger ha sottoscritto l'articolo aggiuntivo Schullian 4.028.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento Bonetti 6.5, in relazione al quale i relatori hanno chiesto l'accantonamento, limitatamente alla sua lettera *b*), esprimendo invece parere contrario sulle restanti parti.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, concorda con il parere del sottosegretario Freni sull'emendamento Bonetti 6.5.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano quindi all'esame delle proposte emendative.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) illustra l'emendamento Scotto 1.1, di cui è cofirmataria, volto a sopprimere integralmente l'articolo 1 del provvedimento in esame, che, nel prevedere il commissariamento di INPS e INAIL, si configura in sostanza come una provocazione assolutamente irricevibile, dal momento che, anziché incidere sulle funzioni dei citati enti al fine di renderne più efficace ed efficiente l'azione, le norme approvate dal Governo intervengono viceversa sull'assetto della loro *governance* al solo scopo di consentire la sostituzione degli attuali vertici amministrativi. Nel sottolineare che, peraltro, il Governo non ha ancora provveduto alla nomina dei rispettivi Commissari straordinari, nonostante il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, previsto dal medesimo articolo 1, comma 2, auspica che sull'intera questione possa compiersi una valutazione seria e approfondita, posto che le disposizioni di cui si propone ora la soppressione ostacolano di fatto il corretto funzionamento di due enti di rilevante importanza nel nostro Paese, che peraltro versano nelle condizioni di una sana gestione finanziaria.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'identico emendamento 1.2 a sua prima firma, anch'esso volto a sopprimere integralmente l'articolo 1 del decreto-legge in esame, evidenziando in primo luogo come la collocazione di una riforma dell'ordina-

mento degli enti previdenziali pubblici nell'ambito di un provvedimento connotato da urgenza e necessità costituisce una totale mancanza di rispetto nei confronti del ruolo e delle prerogative esercitati dalle istituzioni parlamentari, nonché dei moniti che sono provenuti, anche di recente, dalla stessa Presidenza della Repubblica. Sottolinea che il presupposto dell'urgenza sembra del tutto assente anche alla luce del fatto che le previste figure dei commissari straordinari non sono state ancora individuate dal Governo, evidentemente alle prese con posizioni divergenti al proprio interno. Nel sottolineare come il commissariamento di INPS e INAIL, enti incaricati della gestione di ingenti risorse finanziarie, pregiudica inevitabilmente il loro corretto funzionamento, biasima altresì la scelta di rimuovere anche le figure dei rispettivi direttori generali, che tradizionalmente risultavano invece escluse dal meccanismo dello *spoils system*. Denuncia come a suo avviso le disposizioni di cui all'articolo 1 siano state adottate dal Governo nell'interesse particolare delle forze di maggioranza parlamentare, e non certo in quello generale del Paese.

Alfonso COLUCCI (M5S) ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 1, al pari di quelle recate dal successivo articolo 2 in materia di conferimento di incarichi nelle fondazioni lirico-sinfoniche, si configurano manifestamente alla stregua di norme *contra personam* più che *ad personam*, tenuto conto che dietro l'espedito tecnico di una revisione della *governance* di INPS e INAIL si cela in realtà la volontà, nemmeno troppo dissimulata, del Governo di procedere a un azzeramento degli attuali vertici dei citati enti. Reputa tale circostanza ancor più censurabile alla luce del fatto che, da un lato, non ricorrono a suo giudizio i presupposti richiesti dall'ordinamento vigente per procedere ad un commissariamento degli enti stessi, dall'altro, l'INPS ha significativamente rilanciato, sotto la presidenza di Pasquale Tridico, la propria azione, facendo registrare un deciso incremento della produttività e degli investimenti, un rafforzamento delle dotazioni di personale, un utile netto di circa 2 miliardi di euro,

nonché un valore di prestazioni erogate in denaro nel corso della pandemia pari a circa 60 miliardi di euro.

Filiberto ZARATTI (AVS), premesso che le figure apicali di INPS e INAIL, a suo avviso, debbono essere scelte tra persone di comprovata competenza e professionalità, nonché di indiscussa moralità e indipendenza, ritiene che il commissariamento dei predetti enti non possa comunque prescindere dal rispetto delle norme di carattere generale previste dall'ordinamento vigente in merito all'eventuale rimozione dei loro vertici, che richiedono specifiche procedure, anche di natura conoscitiva ed informativa, volte a verificare possibili inefficienze o inadeguatezze nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Contesta il fatto che, così operando, il Governo introduce invece un elemento di eccessiva discrezionalità, a suo avviso incompatibile con l'ordinamento giuridico e come tale suscettibile di ricorso in sede sia di giustizia civile che di vaglio di legittimità costituzionale. Invita, pertanto, il Governo stesso a voler considerare la soppressione delle citate disposizioni introdotte dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Scotto 1.1, di cui è cofirmatario, ritiene che le disposizioni recate dall'articolo 1 rivelano la scelta del Governo di utilizzare lo strumento del decreto-legge, caratterizzato da circostanze di straordinaria necessità urgenza, al solo scopo di attuare un vero e proprio *spoils system* dei vertici di INPS e INAIL, che dovrebbe invece essere oggetto di un procedimento di natura prettamente amministrativa. Ritiene che in tal modo si stia introducendo un vero e proprio *vulnus*, una barbarie giuridica che reca pregiudizio alla dignità delle istituzioni del nostro Paese. In altri termini, ritiene che il decreto-legge interviene solo apparentemente sulla *governance* dei due citati enti per giustificare in realtà un formalismo retorico da utilizzare come leva per procedere a una sostituzione delle figure apicali dei predetti enti. Osserva che, in questo modo, si costituisce un

precedente assai pericoloso che, a seconda del variare nel corso del tempo delle maggioranze parlamentari, potrà essere liberamente riutilizzato ora dagli uni ora dagli altri. Evidenzia, altresì, che il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per la nomina dei commissari straordinari di INPS e INAIL risulta già scaduto, lasciando così i rispettivi vertici nell'impossibilità di procedere ad atti che non siano quelli di ordinaria amministrazione, circostanza tanto più deplorabile nel caso dell'INPS, che gestisce ingenti risorse finanziarie per l'erogazione di una pluralità di prestazioni in denaro di fondamentale importanza per l'equilibrio dell'intero Paese. Tutto ciò considerato, confida in un moto di respicenza da parte del Governo e della sua maggioranza parlamentare, invitando entrambi a prendere seriamente in considerazione l'opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 1 del presente provvedimento.

Marco GRIMALDI (AVS) evidenzia come l'alzata di scudi dell'opposizione su queste disposizioni non abbia a che vedere con la difesa delle due persone che sino ad oggi hanno servito lo Stato al vertice di INPS e INAIL, o con la difesa di quanto hanno fatto negli scorsi anni nell'esercizio del loro mandato. Ciò che l'opposizione stigmatizza è infatti un atto di aggressività politica che danneggia la credibilità delle istituzioni. Fa presente, infatti, che reputa opportuno il commissariamento degli enti pubblici qualora versino in stato di malaffare, corruzione, dissesto finanziario oppure quando interviene un vero cambio di *governance*. Ritiene tuttavia che nessuna di queste ipotesi ricorra nel caso di specie visto che l'eliminazione della figura del vicepresidente non può certo equivalere a un cambio di *governance*. Qualifica dunque questo intervento come un mero *escamotage*, un'aberrazione dal punto di vista istituzionale tale da impedire qualunque interlocuzione leale sulla gestione degli enti pubblici tra maggioranza e opposizioni. Afferma che sarebbe stato più corretto introdurre una disposizione per prevedere la decadenza di tutti i vertici degli enti all'indomani delle elezioni, piuttosto che introdurre surretti-

ziamente questo commissariamento che mina la credibilità delle istituzioni e rende ricattabili tutti i vertici degli altri enti pubblici, ad oggi non rientranti nell'ambito delle disposizioni in esame, ma che potrebbero cessare anticipatamente dal mandato per una minima modifica della *governance*. Invita, pertanto, il Governo e la maggioranza ad accantonare questi emendamenti per non creare un precedente pericoloso.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) stigmatizza come questa minima modifica della *governance* serva soltanto per avere un pretesto per cambiare i vertici non graditi di INPS e INAIL, che sarebbero comunque scaduti in tempi ragionevoli. Fa presente come si intervenga su enti nevralgici per il funzionamento del Paese, sostituendone i vertici senza peraltro essere neanche in grado di nominare i commissari straordinari. Rileva, poi, che sarà sicuramente necessario altro tempo per nominare i nuovi presidenti perché non sembra che vi sia accordo tra i partiti della maggioranza, senza tener conto del fatto che tutto questo tempo perso va a scapito del funzionamento degli enti stessi. Da ultimo rileva come, a suo avviso, la scelta di eliminare la figura del vicepresidente dell'ente, o quella di intervenire sul direttore generale, siano state fatte alla ricerca di un mero espediente per giustificare il cambio ai vertici e siano state comunque frettolose perché si interviene su profili estremamente rilevanti per il funzionamento degli enti.

Carmela AURIEMMA (M5S) rileva come con queste disposizioni il Governo intervenga in modo scellerato su INPS e INAIL. Ricorda, infatti, che a seguito degli interventi del Governo e della maggioranza, ad agosto circa 600.000 persone perderanno il diritto a percepire il reddito di cittadinanza e sarà dunque necessario avviare interventi per la loro formazione ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro. Critica fortemente la scelta del Governo di rimuovere i vertici degli enti, evidenziando, peraltro, come in particolare l'INPS, sotto la guida di Tridico, abbia lavorato benissimo, raggiungendo 7 miliardi di utili ed erogando pre-

stazioni per un valore di circa 60 miliardi durante la pandemia. Sottolinea dunque come questo intervento del Governo dimostri come nel nostro Paese non ci sia spazio per la meritocrazia.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) ricorda come ancora non siano stati dati i chiarimenti richiesti, in mattinata, dall'onorevole Dell'Olio circa la tempistica della nomina dei commissari straordinari. Rammenta infatti che ancora nella giornata di ieri si sono tenute le riunioni dei Consigli di amministrazione di INPS e INAIL, i cui vertici avrebbero dovuto essere sostituiti dai commissari straordinari entro la fine di maggio. Riporta, poi, notizie di stampa in base alle quali nella giornata odierna dovrebbe essere emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina dei Commissari straordinari e chiede in merito notizie al rappresentante del Governo. Ritiene che la situazione attuale sia paragonabile a quella nella quale un allenatore di calcio fa uscire dal campo due fondamentali giocatori ma poi si mette a discutere con il viceallenatore, il presidente, l'arbitro e anche il raccattapalle su chi debba sostituirli, lasciando nel frattempo la squadra con due giocatori in meno. Richiama il Governo al rispetto delle opposizioni invitandolo a fornire chiarimenti sulla tempistica del cambio ai vertici dei due importanti istituti.

Le Commissioni riunite respingono gli identici emendamenti Scotto 1.1 e Dell'Olio 1.2.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede la verifica del voto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, procede ad effettuare la verifica della votazione alla presenza dei deputati segretari delle Commissioni.

Le Commissioni, ripetendo la votazione, respingono gli identici emendamenti Scotto 1.1 e Dell'Olio 1.2.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene sull'emendamento a sua prima firma 1.4, volto a ripristinare la figura del vicepresidente degli enti, sottolineandone l'importanza per il buon funzionamento degli istituti.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'identico emendamento Mari 1.3, stigmatizzando la scelta del Governo di sopprimere la figura del vicepresidente che ritiene assolve a funzioni di garanzia di buon funzionamento degli enti.

Marco GRIMALDI (AVS), nel riportare dettagliatamente tutte le ipotesi nelle quali il vicepresidente è chiamato a sostituire il Presidente, ne sottolinea la rilevanza del ruolo e l'importanza. Segnala come la scelta del Governo di sopprimere questa figura non sia certamente legata al fatto che attualmente il vicepresidente dell'INPS è Luisa Gnechi, già deputata del Partito democratico, ma sia un mero pretesto, un artificio, per poter affermare di essere intervenuti sulla *governance* di questi enti e per poter conseguentemente sostituirne i vertici, che soprattutto nel caso di Tridico, sono puniti per la buona gestione degli scorsi anni. Invita il Governo a non ricorrere all'espediente di eliminare i vicepresidenti solo per dare copertura giuridica a una manovra che a suo avviso è tutta politica, anche tenuto conto che a distanza di un mese non sono stati ancora individuati i commissari straordinari.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Scotto 1.4 evidenziando come la figura del vicepresidente sia essenziale e non rappresenti un orpello né un costo. Ricorda come l'INPS rappresenti un'istituzione fondamentale per la vita degli italiani e come il suo buon funzionamento sia essenziale, stigmatizzando gli interventi del Governo che, con la stessa logica con la quale ha rimosso il potere di controllo alla Corte dei conti, va oltre lo *spoils system* e prevede un commissariamento in assenza dei necessari presupposti. Ritiene che questo sia un prece-

dente molto grave che minaccia anche tutti gli altri vertici degli enti pubblici.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel ribadire la contrarietà del Partito democratico alle disposizioni relative all'eliminazione della figura del vicepresidente nonché relative al commissariamento di INPS e INAIL, sottolinea l'importanza della figura del vicepresidente degli istituti, che garantisce la continuità dell'azione della pubblica amministrazione in due enti fondamentali.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Mari 1.3 e Scotto 1.4.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sono state presentate proposte emendative dei relatori.

Nazario PAGANO (FI-PPE), *presidente*, in risposta al deputato Marattin, avverte che sarà sua premura comunicare alle Commissioni l'avvenuto deposito delle proposte emendative presentate da parte dei relatori non appena esse saranno disponibili.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) fa presente che l'emendamento 1.5, di cui è primo firmatario, è volto a sopprimere la disposizione secondo la quale i direttori generali dell'INPS e dell'INAIL sono nominati direttamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anziché, come avveniva in precedenza, mediante un decreto del Presidente della Repubblica promosso dal medesimo Ministro, che assicurava maggiore imparzialità nella scelta del vertice degli enti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dell'Olio 1.5.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) evidenzia che l'emendamento Scotto 1.8, di cui è firmataria, è volto a ripristinare la procedura di nomina dei direttori generali dell'INPS e dell'INAIL vigente prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. In particolare, precisa che la precedente procedura prevedeva la nomina con decreto

del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e su proposta del consiglio di amministrazione, in modo da evitare la scelta da parte del solo Ministro del lavoro.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Scotto 1.8, di cui è anch'essa firmataria, sottolinea l'importanza di ripristinare la precedente procedura di nomina del direttore generale dei due enti previdenziali e di precisarne le funzioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Scotto. 1.8.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Mari 1.9, di cui è firmatario, afferma anzitutto che la procedura di nomina mediante decreto del Presidente della Repubblica garantisce la separazione tra l'organo di vertice amministrativo e l'autorità politica. Quindi, dal momento che non sussistevano ragioni di conflittualità nell'amministrazione dei due enti che giustificassero modifiche organizzative, auspica che il Governo non proceda ad ulteriori commissariamenti di enti pubblici al solo scopo di sostituirne i vertici.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mari 1.9.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.10, nell'affermare che si è diffusa la notizia che i commissari straordinari di INPS e INAIL saranno nominati dal Governo nelle prossime ventiquattro ore, auspica che la procedura seguita in questi due casi non costituisca un precedente deleterio anche per sostituire soggetti che ricoprono altri incarichi non ancora venuti a scadenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 1.10.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.11, di cui è primo firmatario, nel rilevare come il relatore e il Governo abbiano espresso parere contrario pressoché su tutte le proposte emendative

presentate dal Movimento 5 Stelle, afferma di non comprendere in particolare le ragioni della contrarietà alla proposta emendativa in esame, con la quale si intende aggiungere tra i requisiti richiesti per la figura del direttore generale anche una specifica esperienza gestionale nel settore. Nel sottolineare che si tratta di una proposta emendativa con la quale si intende dare un contributo migliorativo al testo, rileva che appare opportuno introdurre il requisito dell'esperienza gestionale nel settore previdenziale, peraltro già prevista dalla normativa previgente per il presidente dell'INPS e per i componenti del consiglio di amministrazione, poiché al direttore generale è affidata la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 1.11.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel far presente che l'emendamento 1.12, di cui è primo firmatario, è volto ad aggiungere la precisazione che i risultati e gli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione, in base ai quali è valutata la responsabilità del direttore generale, sono definiti nel rispetto di quelli già fissati nell'ambito della programmazione generale dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, chiede al rappresentante del Governo di spiegare i motivi del parere contrario espresso sulla proposta emendativa.

Il Sottosegretario Federico FRENI afferma che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso parere contrario sull'emendamento Dell'Olio 1.12 perché in contrasto con la finalità precipua della norma.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), in replica al sottosegretario Freni, ribadisce che la proposta emendativa esplicita il riferimento alla normativa riguardante la programmazione degli enti previdenziali che, soprattutto nell'INPS, è affidata al Consi-

glio di indirizzo e vigilanza, alla quale anche il direttore generale deve attenersi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dell'Olio 1.12.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) evidenzia che l'emendamento Scotto 1.13, di cui è firmataria, riconduce le funzioni del direttore generale alla coerenza con i programmi, le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici pluriennali dell'ente definiti dal Consiglio di indirizzo e di vigilanza, che svolge un ruolo diverso rispetto al consiglio di amministrazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Scotto 1.13.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) sottolinea che l'emendamento Scotto 1.14, di cui è firmataria, differenzia la durata della carica del direttore generale, che viene portata a cinque anni, da quella degli altri organi, che rimane a quattro anni come previsto dal provvedimento. Aggiunge che tale differenza di durata consentirebbe di rendere la figura del direttore generale più autonoma rispetto agli orientamenti politici contingenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Scotto 1.14.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) evidenzia che l'emendamento 1.15 a sua prima firma sopprime la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1, che stabilisce in quattro anni la durata di tutti gli organi dell'ente, compreso il direttore generale, consentendone il rinnovo per una sola volta, anche non consecutiva.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dell'Olio 1.15.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) invita i relatori e il Governo a un approfondimento d'istruttoria con riferimento all'emendamento 1.16, di cui è primo firmatario, che prevede la decorrenza della durata degli organi degli enti previdenziali dalla data di

nomina, anziché dalla data di insediamento. Ritiene infatti che l'emendamento in esame, qualora approvato, non avrebbe alcun impatto dirompente sul provvedimento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dell'Olio 1.16.

Marco GRIMALDI (AVS) rileva come gli identici emendamenti Mari 1.17 e Scotto 1.18 rappresentino, a suo avviso, le proposte emendative più importanti, prefiggendosi l'obiettivo di abolire i previsti commissari straordinari dell'INPS e dell'INAIL e di garantire che l'eventuale riforma della *governance* di tali istituti avvenga alla scadenza naturale del mandato. Precisa che tali proposte emendative non comportano nuovi oneri per lo Stato, né modificano il disegno della maggioranza e del Governo, a patto che tale disegno sia effettivamente quello di modificare la *governance* dei due istituti, avendo ravvisato la presenza nell'attuale assetto di elementi di impedimento alla corretta gestione. Ciò premesso, segnala che tali proposte emendative sono volte a consentire che la riforma della *governance* possa essere attuata alla scadenza naturale degli organi di gestione dei due istituti. Ritiene, dunque, che il parere contrario sugli emendamenti in questione sveli le reali intenzioni di maggioranza e Governo, che sono, a suo avviso, quelle di mettere a capo di INPS e INAIL figure a loro politicamente affini. Invita, pertanto, la maggioranza ed il Governo a valutare se il contenuto degli identici emendamenti Mari 1.17 e Scotto 1.18, di cui chiede l'accantonamento, possa costituire un possibile punto di mediazione.

Filiberto ZARATTI (AVS) fa preliminarmente presente di essere in linea generale contrario al ricorso a qualsiasi forma commissariamento, ricordando come in Italia i problemi che potrebbero essere risolti con norme e strumenti ordinari vengono invece affrontati tramite la nomina di un commissario. Nel rammentare che dal 2013 ad oggi sono stati nominati ben 127 commissari, segnala come il ricorso a tale solu-

zione espropri gli organi elettivi del diritto-dovere di governare il Paese. Considera tanto più gravi i casi in cui il ricorso al commissariamento è completamente avulso dai risultati della gestione dell'ente e determinato dal fatto che i vertici in carica non sono apparentemente allineati con le posizioni di chi sta al Governo. Nel dichiarare come un Paese serio si fonda sulle competenze e sulle capacità, soprattutto per incarichi di alta responsabilità, rilevando altresì la difficoltà di nominare i commissari di INPS e INAIL entro i termini previsti, ritiene che ciò sia dovuto al fatto che l'attuale maggioranza non dispone di figure adatte a sostituire i vertici in carica. Sottolineando come tale atteggiamento non faccia gli interessi del Paese, soprattutto in un momento economico così complicato come quello attuale, ribadisce di essere nettamente contrario al ricorso al commissariamento. In conclusione, nel concordare con le considerazioni svolte dal collega Grimaldi circa l'importanza degli identici emendamenti Mari 1.17 e Scotto 1.18, invita i componenti delle Commissioni alla loro approvazione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), richiamando gli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, esprime in primo luogo la preoccupazione sui ritardi accumulati dal Governo in ordine alla nomina dei commissari di INPS e INAIL, dopo un intervento attuato con una logica inaccettabile di *spoils system*. Con specifico riferimento all'INPS, ricordando che nella mattinata odierna in Assemblea si è svolta la discussione generale sulla mozione relativa alle pensioni minime, fa presente che l'istituto amministra un volume annuo di risorse pari a 300 miliardi di euro e si occupa delle pensioni di ben 17 milioni di persone. Nel ritenere che un istituto così importante non possa vivere una situazione incerta e altalenante come quella attuale, rileva inaccettabile il trattamento che è riservato a tali istituti dalla maggioranza e del Governo. Sottolineando criticamente il fatto che il Governo approvi un decreto per commissariare INPS e INAIL senza poi riuscire ad effettuare le necessarie nomine, costringendo il presidente Tridico a fare il supplente di sé

stesso, chiede alla maggioranza un'ulteriore riflessione, anche per rispetto nei confronti di tutte le persone che lavorano in quegli istituti. Nell'evidenziare, inoltre, che ricorrere allo *spoils system* su una materia tanto delicata comporta un danno economico e di credibilità per l'intero Paese, ritiene che la ragione per cui dopo quasi quaranta giorni il Governo non è riuscito a procedere alle nomine risieda nel fatto che non disponga di una classe dirigente all'altezza del ruolo. In conclusione, invita a votare in senso favorevole sugli identici emendamenti Mari 1.17 e Scotto 1.18.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) concorda con il fatto che gli emendamenti in esame sono da annoverarsi tra le proposte emendative più importanti e rappresentano la cartina al tornasole delle reali intenzioni di Governo e maggioranza. Ritiene che nel dibattito in corso non sia ancora stata esplicitata la vera ragione del commissariamento di INPS e INAIL, che non sono istituti che versano in uno stato di cattiva gestione o per i quali sia venuta meno la guida dei vertici amministrativi. Laddove si ritenesse che la vera ragione dell'intervento governativo risieda nella volontà di modificare la *governance* degli istituti, gli identici emendamenti Mari 1.17 e Scotto 1.18, qualora approvati, consentirebbero al Governo di procedere alla riforma degli istituti senza per questo modificare gli organi di vertice prima della loro scadenza naturale. Rileva inoltre che il Governo sembra, a suo avviso, incontrare alcune difficoltà nel decidere in materia di commissari, dal momento che non è stato neanche in grado di nominare il Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza in Emilia-Romagna.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Mari 1.17 e Scotto 1.18.

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.19 interviene al fine di ricondurre la nomina dei commissari dell'INPS e dell'INAIL al quadro normativo in vigore a legislazione

vigente, stabilito dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, la quale, tra l'altro, stabilisce che tale nomina sia disposta con decreto del Presidente della Repubblica. Sottolinea che il citato articolo 11 stabilisce che con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica siano anche determinati i compiti del commissario nonché la dotazione di mezzi e personale dell'ufficio di cui si avvale. Pur sapendo che tale emendamento interviene in ritardo, dal momento che secondo quanto si apprende la Presidente del Consiglio starebbe per nominare i due commissari, ritiene comunque rilevante sottolineare l'incongruità giuridica della disposizione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 1.19.

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.20 costituisce una sorta di appendice del precedente dal momento che, pur accogliendo la disposizione del decreto per la quale la nomina dei commissari viene disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, richiede almeno che vi sia la previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Invita quindi i colleghi a votare in senso favorevole l'emendamento a sua prima firma 1.20.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 1.20.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede chiarimenti circa il parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 1.21, dal momento che esso non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, stabilendo infatti che gli emolumenti da corrispondere al commissario straordinario trovino compensazione con i risparmi che derivano dalla decadenza dei direttori generali dell'INPS e dell'INAIL. Rilevato quindi che l'emendamento in questione determinerebbe semmai risparmi di spesa, dal momento che l'operatività del commissario straordinario è prevista per soli novanta giorni mentre i risparmi derivanti dalla decadenza dei direttori generali sarebbero

permanenti ed eccederebbero l'onere connesso alla retribuzione del commissario, si domanda se la ragione del parere contrario non sia da ricercarsi nella volontà di mantenere in carica il commissario straordinario oltre i termini previsti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dell'Olio 1.21.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.22 che, nello specifico, è volto a prevedere che i novanta giorni previsti per le necessarie modifiche ai regolamenti di organizzazione e a tutti gli altri regolamenti interni degli istituti decorrano a partire dall'atto di nomina del commissario straordinario e non da quello di insediamento dello stesso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dell'Olio 1.22.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che gli identici articoli aggiuntivi Trancassini 1.017, Roggiani 1.018, Frassini 1.019, Pella 1.020 e Zaratti 1.021, a seguito della proposta di riformulazione avanzata dai relatori, verranno riferiti all'articolo 4 e pertanto messi in votazione successivamente.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.2 fa presente l'intrinseca criticità della disposizione recata dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, che fissa a settant'anni il limite di anzianità per il conferimento dell'incarico di direttore degli enti lirico-sinfonici. Rileva che si tratta di una norma *contra personam* dal momento che essa è finalizzata a rimuovere dal teatro lirico San Carlo di Napoli l'attuale sovrintendente, il quale ha compiuto settant'anni proprio lo scorso gennaio ed ha, infatti, già presentato ricorso. Aggiunge inoltre che il Governo avrebbe dimenticato il fatto che le fondazioni lirico-sinfoniche sono dal 1996 fondazioni di diritto privato e che pertanto sarebbe improprio inserire la disposizione nel Capo del provvedimento relativo alla pubblica amministrazione. Rileva inoltre

che la disposizione del Governo è limitata alle sole fondazioni lirico-sinfoniche e non anche ad altre analoghe fondazioni del medesimo settore. Pertanto, nell'invitare la maggioranza ad una ulteriore riflessione, fa presente che il suo gruppo voterà per sopprimere l'articolo 2.

Filiberto ZARATTI (AVS), richiamando le considerazioni già svolte nel corso della discussione generale, fa presente che l'articolo 2 configura una norma *contra personam*. Sottolinea, infatti, come in questo caso si voglia colpire una figura determinata, che viene rimossa non per demerito ma per far posto ad altri, senza tenere in alcun conto la sua storia, la sua credibilità ed il suo impegno. Esprime la convinzione che tali interventi non si possano e non si debbano fare in un Paese democratico, aggiungendo che aver vinto le elezioni non dà il diritto di fare ciò che si vuole indipendentemente dalle regole dell'ordinamento nazionale. Manifestando il proprio stupore per la volontà di Governo e maggioranza di risolvere i problemi in modo così grossolano, li invita ad un ripensamento nel rispetto del principio del buon andamento dell'amministrazione.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) torna a sottoporre all'attenzione dei colleghi ciò che è stato scritto nel dossier di documentazione redatto dagli uffici della Camera con specifico riguardo al comma 3 dell'articolo 2. A tale proposito, segnala che il dossier richiamando i contenuti della sentenza n. 15 del 2017 della Corte costituzionale, evidenzia che « la medesima sentenza ricorda che la Corte costituzionale ha ritenuto i meccanismi di decadenza automatica di incarichi dirigenziali compatibili con l'articolo 97 della Costituzione esclusivamente ove riferiti ad addetti ad uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo (sentenza n. 304 del 2010) o a figure apicali quali quelle contemplate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – e cioè incarichi di Segretario generale di ministeri, incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli

di livello equivalente – (sentenza n. 34 del 2010), nell'ambito del cd. *spoils system* ». Rileva inoltre come nel medesimo dossier si ricordi « che le fondazioni lirico-sinfoniche sono state riconosciute dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come soggetti di diritto pubblico », invitando a valutare il contenuto della disposizione di cui al comma 3 alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale. In conclusione, sollecita i colleghi a dare ascolto non tanto alle considerazioni dell'opposizione quanto piuttosto alle valutazioni degli uffici della Camera, dalle quali risulta la sostanziale incostituzionalità del comma 3 dell'articolo 2 che l'emendamento 2.3, di cui è cofirmatario, intende sopprimere.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 2.1, Bonafè 2.2, Costa 2.3 e Orrico 2.4.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra le finalità dell'emendamento Zaratti 2.5, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 2, che prevede la cessazione dalla carica del sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche in ogni caso al compimento del settantesimo anno di età, in quanto si tratta chiaramente di una disposizione concepita come una misura lesiva *contra personam*, di cui non si ravvisa minimamente il carattere di urgenza e necessità.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 2.5.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) interviene sull'emendamento Zaratti 2.6, che affronta una tematica già ampiamente descritta dai colleghi Bonafè, Giachetti e Grimaldi che lo hanno preceduto, evidenziando anch'egli come il comma 3 dell'articolo 2, di cui si propone la soppressione, si caratterizza per essere una misura palesemente *contra personam*, che pone altresì un serio interrogativo più generale riferito all'indirizzo assunto dalle politiche culturali nel nostro Paese, che nel caso di specie discrimina e penalizza una personalità di riconosciuto spessore a livello internazionale, ossia il

sovrintendente del teatro San Carlo di Napoli, Stéphane Lissner.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 2.6.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Zaratti 2.7, di cui è cofirmatario, che reca il differimento dal 1° giugno 2023 al 1° giugno 2024 dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, che prevedono la cessazione anticipata dei sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano compiuto 70 anni di età alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 2.7.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Zaratti 2.8, di cui è cofirmatario, che, analogamente alla proposta emendativa da ultimo votata, differisce al 31 dicembre 2023 l'applicazione del comma 3 dell'articolo 2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 2.8.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che le Commissioni procederanno ora all'esame dell'emendamento 2.9 del Governo.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del relatore per la I Commissione, Urzì, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.9 del Governo.

Il Sottosegretario Federico FRENI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.9 del Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.9 del Governo (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato le proposte emendative 3.036, 4.58, 4.036 e 6.48 (*vedi allegato 4*). Al riguardo, propone di fissare

il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 10 della giornata di domani.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) ritiene opportuno stabilire un termine più ampio di quello testé proposto dal presidente Nazario Pagano.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) si associa alla richiesta della deputata Bonafè, rammentando che già durante la riunione informale svoltasi oggi anche con i capigruppo di opposizione, alla presenza del sottosegretario Freni, si era ipotizzato comunque un termine maggiore per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE), concordando con le considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, ritiene ragionevole stabilire un termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 18 di domani.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), evidenziando l'opportunità di rispettare quanto più possibile la tempistica ipotizzata, sia pure informalmente, nel corso della riunione tra i capigruppo richiamata dal deputato Dell'Olio, osserva che un accettabile punto di mediazione potrebbe consistere nel fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 16 della giornata di domani.

Nazario PAGANO, *presidente*, preso atto della discussione, comunica che il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative 3.036, 4.58, 4.036 e 6.48 dei relatori è stabilito alle ore 16 della giornata di domani, venerdì 16 giugno.

Carmela AURIEMMA (M5S) illustra l'emendamento Tucci 3.1, di cui è cofirmataria, volto a prevedere che l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2023 del periodo massimo disposto dalla normativa vigente per l'applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria debba comunque essere subordinata alla previa pubblicazione di una relazione ri-

portante l'attività svolta relativamente al mandato per cui si chiede la proroga, nonché i dati relativi al debito accertato e alle indicazioni riguardanti il fabbisogno di personale, al fine di assicurare ogni doveroso controllo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Tucci 3.1, Orrico 3.2, Quartini 3.3, Scutellà 3.4 e 3.5, Orrico 3.7, Scutellà 3.8, Orrico 3.9 e Tucci 3.10.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Cannizzaro 3.11.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Lauro 3.15.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) accetta la riformulazione dell'emendamento Calderone 3.24, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Calderone 3.24 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e Schifone 3.25 (*vedi allegato 3*).

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 3.30, che incrementa di 500 milioni di euro per l'anno 2023 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, al fine di consentire il sensibile recupero delle liste d'attesa per le prestazioni non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Evidenza, al riguardo, che l'approvazione di tale proposta emendativa assicurerebbe una soluzione concreta ai ritardi registrati nella effettuazione delle visite specialistiche, nonché alla carenza di capacità diagnostiche da parte del Servizio sanitario nazionale, rispetto ai tanti, vuoti proclami che in proposito si sono spesso sentiti provenire soprattutto da parte dell'attuale maggioranza di Governo, senza però che quest'ultimo si sia minimamente preoccupato di stanziare, nell'ambito dei numerosi provvedimenti sinora adottati da inizio legislatura, le occorrenti risorse finanziarie. Ram-

menta infatti che il Ministro della salute, Schillaci, nel corso di una recente interrogazione a risposta immediata, ha erroneamente sostenuto l'esistenza di risorse finanziarie aggiuntive allo scopo destinate dall'Esecutivo in carica, laddove le somme in questione riguardavano più precisamente la mera possibilità per gli enti del settore sanitario di impiegare, anche nell'anno 2023, le risorse all'uopo già stanziato dal precedente Governo Draghi ma non utilizzate al termine del passato esercizio finanziario. Avanza pertanto il sospetto che, essendo la sanità materia di prevalente competenza degli enti territoriali, la posizione sinora mostrata dal Governo celi in realtà l'intenzione di addebitare alle regioni e agli enti locali la responsabilità primaria per le difficoltà riscontrate nell'abbattimento delle liste d'attesa per l'erogazione delle prestazioni, che – come indicato nel recente « Rapporto civico sulla salute 2023 » predisposto da Cittadinanza attiva – registrano in effetti ritardi decisamente inaccettabili.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ubaldo Pagano 3.30.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Lucaselli 3.33.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento Lacarra 3.35, evidenzia come esso sia volto a scongiurare la chiusura dei laboratori d'analisi, soprattutto di quelli collocati nei piccoli centri o nelle aree interne, lontani dai presidi sanitari. Evidenza che si tratta di una questione rispetto alla quale occorre riconoscere che le responsabilità sono di tutte le forze politiche, anche di quelle che sono state in maggioranza nella scorsa legislatura. Ricorda che la norma vigente impone ai laboratori privati il raggiungimento di una soglia minima di efficienza di 200.000 prelievi annui e che ad oggi è stato consentito di ottemperare alla norma mettendo in rete più laboratori d'analisi afferenti a piccole comunità, così da raggiungere la soglia richiesta. Una interpretazione

più restrittiva della norma richiederebbe invece, attualmente, che la soglia minima sia raggiunta da laboratori che abbiano la stessa proprietà, con la conseguenza di obbligare alla chiusura tanti piccoli laboratori, che potranno solo vendere a grandi gruppi o a fondi di investimento. Sottolinea come evidentemente l'obbligo a vendere comporterà un crollo del prezzo di vendita, determinando così una ingiustizia che distorce la natura competitiva del mercato e depauperava i territori. Evidenzia come in molte regioni questo tema sia stato posto in modo trasversale dalle diverse forze politiche e come dietro a paventate esigenze di efficientamento del sistema possano celarsi invece volontà di avvantaggiare alcuni grandi gruppi commerciali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lacarra 3.35.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Cavandoli 3.36.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), sottolineando l'esigenza di snellire le liste d'attesa per le visite specialistiche, sulle quali tanto negativamente hanno inciso i mesi della pandemia, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lai 3.37, volto a prevedere che le risorse stanziare per il recupero delle liste d'attesa e non spese dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano siano riassegnate, per gli anni 2023 e 2024, agli stessi enti e nelle medesime percentuali.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) invita tutti a non dimenticare che la sanità pubblica è oggi in emergenza; ricorda come i Governi ai quali ha partecipato il Partito democratico avessero portato la spesa sanitaria ad una percentuale pari a circa il 7 per cento del PIL, sopra la media europea, e come invece con l'ultima legge di bilancio tale percentuale sia significativamente scesa. Teme che le risorse già destinate all'abbattimento delle liste d'attesa siano spostate altrove e che il disegno della maggioranza sia quello di smantellare progressivamente

la sanità pubblica per affidarsi alle mutue assicurative. Invita dunque i relatori e il Governo a rivedere il parere contrario espresso su questo emendamento.

Federico FORNARO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lai 3.37, chiedendone l'accantonamento in considerazione del fatto che la proposta si pone un obiettivo ampiamente condivisibile.

Emma PAVANELLI (M5S), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Lai 3.37, ricorda come la Corte dei conti abbia certificato che in alcune regioni attualmente i cittadini stiano rinunciando a curarsi, in quanto le liste d'attesa non solo sono molto lunghe, ma proprio chiuse. Evidenzia quindi l'esigenza di non destinare ad altre finalità le risorse già stanziare per il recupero delle liste d'attesa che alcune regioni, anche governate dalla destra, non sono state in grado di spendere. Invita il Governo a fare pressioni su quelle regioni affinché si attivino per garantire ai loro cittadini il diritto alle cure.

Marco GRIMALDI (AVS) dichiara di sottoscrivere a titolo personale e a nome di tutti i parlamentari del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra l'emendamento Lai 3.37. Rammenta che dalle ultime indagini ISTAT, su dieci persone che in Italia hanno bisogno di fare una visita specialistica, solo due riescono ad ottenere una prestazione nei termini individuati dai livelli essenziali delle prestazioni sanitarie; altre quattro persone aspettano oltre un anno, due rinunciano e altri due non si interessano delle lunghe liste d'attesa potendosi permettere una visita *intra moenia* o a pagamento. In merito, sottolinea il contenuto dell'emendamento Lai 3.37, che è semplicemente volto a consentire anche per il 2023 e 2024 l'impiego delle risorse già stanziare e non spese per l'abbattimento delle liste d'attesa, e invita il Governo a valutarne l'accantonamento per poter individuare un punto di intesa.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) evidenzia che, se gli emendamenti precedenti erano volti a finanziare il sistema sanitario nazionale,

con l'obiettivo di recuperare le liste d'attesa gravate dalla fase del Covid, l'emendamento Lai 3.37 è volto invece a impedire un definanziamento, a impedire che le risorse per l'abbattimento delle liste d'attesa finiscano nel fondo per la riduzione del debito pubblico, a spese dei cittadini di quelle regioni che non sono state capaci di predisporre i piani per l'abbattimento delle liste. Ritiene che ciò sarebbe immorale e invita la maggioranza piuttosto a nominare commissari *ad acta* anche in tali regioni, pur di rendere un servizio ai cittadini. Infine, sottolinea come proprio l'ultima esperienza di vita di Silvio Berlusconi ci insegni quanto la voglia di vivere possa essere fiaccata da una malattia. Invita dunque la maggioranza a dare un segnale di attenzione del Parlamento verso la salute di tutti i cittadini, cominciando dall'accantonamento di questo emendamento per valutarne una riformulazione in vista dell'esame di lunedì.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, conferma il parere contrario sull'emendamento Lai 3.37.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lai 3.37.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 3.02, Furfaro 3.03 e Sportiello 3.04, nonché degli identici articoli aggiuntivi Barzotti 3.026 e Vietri 3.027 e degli articoli aggiuntivi Panizzut 3.028 e Roggiani 3.029.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento 4.1, del quale è primo firmatario, volto a sopprimere l'articolo 4 del decreto-legge. Evidenzia come la disposizione del decreto-legge, che dispone la proroga di termini in materia fiscale, introduca un ulteriore condono fiscale mascherato, che fa seguito a quelli già previsti dalla legge di bilancio 2023 e dal cosiddetto « decreto-legge bollette ». Sottolinea come ciò offenda i contribuenti onesti e rappresenti un'escrabile manifestazione di impotenza dello

Stato. Stigmatizza infine come al contribuente non in regola si offra la scelta tra restare inadempiente o avvalersi della facoltà di estinguere la posizione debitoria mediante un pagamento agevolato, con una legislazione dal carattere premiale che crea l'effetto sistemico dell'aumento dell'evasione fiscale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Grimaldi 4.1.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) sottolinea che l'emendamento 4.2, a sua firma, è volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 4, allo scopo di porre fine al costume del Governo di prorogare le misure di condono fiscale, contenute nella legge di bilancio per il 2023, che garantiscono l'impunità agli evasori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Guerra 4.2.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Varchi 4.12.

Le Commissioni approvano l'emendamento Lucaselli 4.15 (*vedi allegato 3*).

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome del relatore Urzì, esprime parere favorevole sull'emendamento Ottaviani 4.17 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori sull'emendamento Ottaviani 4.17.

Nazario PAGANO, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire la valutazione dell'emendamento Ottaviani 4.17 nel testo riformulato.

**La seduta, sospesa alle 17.45, riprende alle 17.55.**

Marco GRIMALDI (AVS) chiede se i relatori possono spiegare il contenuto del-

l'emendamento Ottaviani 4.17 nel testo riformulato.

Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Grimaldi, nel ricordare che il Fondo indennizzi risparmiatori (FIR) è stato in parte liquidato e in parte è ancora capiente, evidenzia che l'emendamento Ottaviani 4.17 nel testo riformulato prevede l'incremento al 40 per cento della misura dell'indennizzo, stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge n. 145 del 2018, e la possibilità, in caso di variazione del codice IBAN già fornito, di comunicare il nuovo codice IBAN entro il termine del 31 luglio 2023, ai fini dell'accredito dell'indennizzo medesimo.

Per consentire, inoltre, l'attuazione di tali procedure, la proposta emendativa in esame dispone che la Commissione tecnica, di cui all'articolo 1, comma 63, della legge n. 234 del 1945, sia prorogata al 31 ottobre 2023, prevedendo anche la copertura finanziaria degli oneri che ne derivano.

Nazario PAGANO, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformula-

zione dell'emendamento Ottaviani 4.17 presentata dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ottaviani 4.17 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Ylenja LUCASELLI (FDI) ricorda che, secondo un'intesa intercorsa tra i gruppi, era stato stabilito che, una volta presentate le proposte emendative dei relatori, l'esame del provvedimento sarebbe stato sospeso alle ore 18 per essere ripreso lunedì 19 giugno.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede se i relatori presenteranno ulteriori proposte emendative, oltre quelle depositate nella seduta odierna.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che allo stato non risulta alcuna volontà dei relatori di presentare ulteriori proposte emendative.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento a lunedì 19 giugno.

**La seduta termina alle 18.**

## ALLEGATO 1

**DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.  
C. 1151 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE 2.9, 6.47, 7.027 e 12.010 DEL GOVERNO E  
RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

## ART. 2.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. All'articolo 7, comma 7-septies, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « n. 39 del 25 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 223 del 25 maggio 2022 ».

**2.9.** Governo.

## ART. 6.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2-bis. Al fine di garantire il rispetto dei termini per l'attuazione della misura PNRR M1C1-128, dopo il comma 22 dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 è inserito il seguente:

« 22-bis. Al fine di garantire la piena inclusione dei soggetti in divario digitale, fino al 30 novembre 2023, il gestore della piattaforma invia al destinatario sprovvisto di domicilio digitale, che non abbia già perfezionato la notifica tramite accesso alla piattaforma ai sensi del comma 9 lettera b), punto 3), unitamente all'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo, una copia analogica dell'atto. Conseguentemente, i contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma sono integrati con tutti gli scaglioni di peso previsti dal tariffario del Servizio Postale Universale. Ai maggiori

oneri di stampa, imbustamento, recapito pari a 979.050 euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 403 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. Per i medesimi fini di cui al primo periodo, il gestore della piattaforma può individuare tramite avviso pubblico i soggetti autorizzati a fornire il servizio di cui al comma 20, alle medesime condizioni previste dai decreti di cui ai commi 14 e 15, curandone la progressiva integrazione sulla base della capillarità dei punti di prossimità del fornitore sul territorio, ed eroga, nelle more che sia dato avvio ai contratti con tali fornitori, i servizi necessari a consentire l'accesso universale alla piattaforma, con diritto di ripetere i relativi costi sui destinatari delle notifiche. ».

**6.47.** Governo.

## ART. 7.

*All'articolo aggiuntivo 7.027 del Governo, sopprimere il comma 3.*

**0.7.027.1.** Manzi, Orfini, Zingaretti, Beruto.

*All'articolo aggiuntivo 7.027 del Governo, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. Per l'anno accademico 2023/2024, in relazione all'incremento dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 febbraio 2023, n. 76, il mantenimento del rapporto docenti-

studenti è temporaneamente derogato dalle norme in essere qualora, per raggiungerlo, in particolare nelle università del Mezzogiorno, non sia garantito il corretto avvio dei corsi di laurea in medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, del corso di laurea di scienze infermieristiche o delle professioni sanitarie e i corsi triennali della stessa area.

**0.7.027.2.** Lai.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 7.027 del Governo, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il secondo periodo del comma 6 del medesimo articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010 è soppresso. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**0.7.027.3.** Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Irricevibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Termini in materia di università)*

1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è istituita la tornata 2023-2025 dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

2. In deroga all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Commissioni nazionali nominate per la tornata 2023-2025 dell'Abilitazione Scientifica Nazionale hanno durata di diciotto mesi. Il procedimento di formazione delle Commissioni è avviato entro il 31 luglio 2023. I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concludono entro il 30 aprile 2025.

3. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 2 non si applica il divieto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'ultimo periodo è soppresso.

**7.027.** Governo.

ART. 12.

*All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere le parole: , adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e.*

**0.12.010.1.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 1, aggiungere in fine le parole: , previa valutazione di congruità delle scritture contabili da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.*

**0.12.010.2.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 1, aggiungere in fine le parole: , previa relazione al Parlamento, da parte del Presidente di regione, su ogni elemento utile per la valutazione della congruità delle informazioni contabili impiegate per l'elaborazione del bilancio d'esercizio.

**0.12.010.3.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 1, aggiungere in fine le parole: , previo giudizio di parificazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

**0.12.010.4.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, sopprimere il comma 2.

**0.12.010.5.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495,.

Conseguentemente al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: private accreditate fino alla fine del comma con le seguenti: pubbliche per ridurre le liste di attesa attraverso incarichi di lavoro a tempo determinato.

**0.12.010.6.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495 con le seguenti: purché siano soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495.

**0.12.010.7.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata a quanto previsto ai successivi commi 2-bis e 2-ter.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto-legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 definiscono i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-ter, 8-quarter e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2-ter. L'Intesa di cui al comma 2-bis definisce:

a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con

l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

l'elenco dei soggetti autorizzati;

gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva.

e) requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente sull'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

**0.12.010.8.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata all'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, nonché di un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.*

**0.12.010.10.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata alla verifica da parte della Regione o provincia autonoma sul rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni e sul possesso di tutti i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi.*

**0.12.010.11.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, sopprimere il comma 3.*

**0.12.010.12.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nei nove esercizi successivi con le seguenti: negli esercizi successivi e in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale.*

**0.12.010.13.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nei nove esercizi successivi con le seguenti: nei tre esercizi successivi.*

**0.12.010.14.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: a decorrere dal 2023, aggiungere le seguenti: previo parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla congruità del ripiano e sul rispetto dei principi contabili.*

**0.12.010.15.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: del collegio dei revisori aggiungere le seguenti: nonché della*

sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

**0.12.010.16.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il ripiano del disavanzo di cui al presente comma è subordinato alla riduzione del 50 per cento dell'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, nonché negli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale.*

**0.12.010.17.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa, fuori dal rapporto di lavoro, è accreditato, a domanda, della lavoratrice o del lavoratore all'istituto previdenziale di appartenenza. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro di cui al comma 2 deve intendersi assolta in qualsiasi gestione si verifichi »;

*b) al capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, le parole: « sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda » sono soppresse.

**0.12.010.18.** Ubaldo Pagano.

*(Irricevibile)*

*All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Per l'anno 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per le Regioni che presentano un disavanzo al quarto trimestre riconducibile essenzialmente alle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per la gestione dell'emergenza COVID-19, per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, nonché per le maggiori spese sostenute causa la particolare congiuntura economica nazionale e internazionale.

*3-ter:* Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario le Regioni devono predisporre un Piano Operativo di efficientamento del Servizio sanitario regionale attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione interessata, della durata massima di 10 anni.

*3-quater.* Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalle singole regioni, deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quali perdite portate a nuovo ed essere ripianto dalle Regioni e Province autonome nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.

**0.12.010.19.** Furfaro.

*All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Per garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Re-

gioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

*3-ter.* Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**0.12.010.20.** Comaroli.

*(Irricevibile)*

*All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di assicurare al Comune di Lampedusa e Linosa il necessario supporto finanziario per sostenere gli oneri connessi all'attività di raccolta dei rifiuti, in relazione al particolare incremento dei flussi migratori che si sono registrati sull'isola, al medesimo Comune è riconosciuto, per l'anno 2023, un contributo pari a 452.000 euro. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

**0.12.010.21.** Carrà, Sudano.

*(Irricevibile)*

*All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, premettere al comma 1 il seguente:*

01. All'articolo 106, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « L'importo della garanzia è ridotta del 30 per cento nel caso di imprese in possesso di

certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. ».

**0.12.010.22.** Bonetti, Carfagna, Marattin.

*All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, comma 1, sostituire le parole: sono sostituiti dal seguente: con le seguenti: sono sostituiti dai seguenti: « Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché alla pubblicazione, anche su base volontaria, di informazioni non finanziarie o di sostenibilità secondo i principi di cui alla Direttiva UE 2022/2464 come recepiti nell'ordinamento italiano ».*

**0.12.010.23.** Del Barba, Giachetti, Marattin.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-ter, comma 1, alle parole: Al fine di promuovere la parità di genere premettere le seguenti: Limitatamente agli appalti di servizi e forniture,.*

**0.12.010.24.** Mazzetti, Pella.

*All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per perseguire le finalità di incremento occupazionale relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, nonché per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al presente articolo si applicano le misure di cui ai commi da 4 a 9, dell'articolo 47, del decreto-legge 31 mag-*

*gio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.*

**0.12.010.25.** Baldino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Negli appalti di lavori, l'obbligo di assicurare la predetta quota all'occupazione femminile si applica soltanto nel caso di assunzioni di personale non soggetto all'obbligo di iscrizione in Cassa Edile ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e dell'articolo 119, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».*

**0.12.010.26.** Mazzetti, Pella, Paolo Emilio Russo.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: « privati » è soppressa.*

**0.12.010.27.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis. Alla legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1-bis, comma 5, le parole: « la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « che il 75 per cento della superficie fuori terra*

degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo è destinata ».

**0.12.010.28.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11. ».

**0.12.010.29.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Alla legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1-bis, comma 7, alinea, dopo le parole: « università italiane » aggiungere le seguenti: « , il Consiglio Nazionale degli Studenti ».

**0.12.010.30.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Alla legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1-bis, comma 7, lettera d),

la parola: « 15 » è sostituita dalla seguente: « 25 ».

**0.12.010.31.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Alla legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1-bis, comma 7, lettera e), la parola: « nove » è sostituita con la seguente: « quindici ».

**0.12.010.32.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati in percentuale non inferiore al 30 per cento del totale agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio. La restante parte può essere assegnata sulla base delle graduatorie di merito. Le proposte con la maggior percentuale di posti letto destinati al diritto allo studio hanno la priorità nei finanziamenti. Altro criterio premiale è rappresentato dalla destinazione di posti letto a canoni compatibili con il canone concordato stabilito dagli accordi locali. ».

**0.12.010.33.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« 12-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca garantisce un monitoraggio costante sulla realizzazione delle residenze finanziate, tramite anche l'inclusione nella relazione annuale al Parlamento redatta dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. Nella relazione si evidenzia il numero di posti letto assegnati sulla base di graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base di graduatorie di merito. Il Ministero, inoltre, provvederà a rendere pubblici i dati e ad aggiornarli costantemente. ».

**0.12.010.34.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

« 12-bis. Nelle more del perseguimento e dell'attuazione delle finalità previste dalla Riforma di cui al comma 1, allo scopo di porre con urgenza rimedio alle carenze dell'*housing* universitario, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 destinati a sostenere, per gli stessi anni, fermi restando gli altri requisiti di cui al predetto comma, le spese degli studenti fuori sede appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse di cui al precedente periodo, che tengano conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190. ».

b) il comma 13 è abrogato.

**0.12.010.35.** Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « non superiore a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 30.000 euro » e le parole: « una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021 » con le seguenti: « una dotazione di 60 milioni di euro dall'anno 2023 ».

2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**0.12.010.36.** Manzi, Bonafè, Serracchiani, Orfini, Ascani, Ubaldo Pagano, Zingarretti, Berruto.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 11, comma 2, lettera a), secondo periodo, della legge 15 luglio

2022, n. 99, dopo le parole: « interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi » sono aggiunte le seguenti: « , alloggi per studenti e *campus* ».

**0.12.010.37.** Bonafè, Manzi.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Nelle more di una complessiva revisione della disciplina della responsabilità amministrativo-contabile e delle modalità della sua applicazione ai fini del più tempestivo controllo in ordine all'attuazione e gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), all'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: « dell'economia nazionale » sono inserite le seguenti: « con particolare riferimento e priorità per quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (CE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ».

**0.12.010.38.** Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 30

aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1-ter:

all'alinea, le parole: « nei confronti » sono sostituite con le seguenti: « e garanzie a favore »;

alla lettera *a)*, dopo le parole: « i prenditori dei finanziamenti » sono aggiunte le seguenti: « e i soggetti garantiti »;

alla lettera *b)*, dopo le parole: « l'erogazione dei finanziamenti » sono inserite le seguenti: « o la concessione delle garanzie »;

*b)* al comma 1-quater, dopo le parole: « Nel caso in cui il finanziamento » sono inserite le seguenti: « o la garanzia ».

**\* 0.12.010.39.** Marattin.

**(Irricevibile)**

**\* 0.12.010.40.** Comaroli.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Nelle more dell'attuazione della riforma 1.7 del PNRR in materia di alloggi per gli studenti e al fine sopperire alla carenza di nuovi posti letto, entro 90 giorni il Governo procede a un censimento degli immobili non utilizzati di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici che possono essere riconvertibili in tempi rapidi, in accordo con gli enti territoriali, le università e gli enti del terzo settore, in residenze per studenti o in progetti di co-abitazione.

**0.12.010.41.** Bonetti, Richetti, Sottanelli, Carfagna.

*All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* A decorrere dal 1° luglio 2023, il comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è abrogato.

**0.12.010.42.** Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 12.010, dopo il capoverso Art. 12-ter, aggiungere il seguente:*

Art. 12-ter.1.

*(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)*

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.;

c) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità solidale degli operatori economici temporaneamente riuniti o consorziati e della società di esecuzione, le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;

d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori

nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;

e) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori.

2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-quater del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma

1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.

**0.12.010.43.** Marattin.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 12.010, dopo il capoverso Art. 12-ter, aggiungere il seguente:*

Art. 12-ter.1.

*(Garanzie Fondo Centrale di Garanzia per PNRR)*

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017,

non può superare il 10% per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**0.12.010.44.** Marattin.

**(Irricevibile)**

*Nel capo III, dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:*

Art. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di enti territoriali)*

1. In considerazione delle attività in corso ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere b), c), f) e g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti alle procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, nonché alle procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della predetta circola-

rizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo *tantum* alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedersi previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del *budget* massimo assegnato per l'anno 2021.

3. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo *pro capite* al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del

disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed è allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una successiva legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione, e ai bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte integrante. In caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al presente comma. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

#### Art. 12-ter.

*(Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. All'articolo 108, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: « Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ».

2. Il comma 13 dell'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato.

*Conseguentemente:*

*alla rubrica del capo III aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di enti ter-*

ritoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

*all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'articolo 1 e l'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, non-

ché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 57 del 2023.

**12.010.** Il Governo.

## ALLEGATO 2

**DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.**  
**C. 1151 Governo.**

**PROPOSTE DI NUOVA FORMULAZIONE**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* All'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la parola: « terzo » è sostituita dalla seguente: « secondo ».

**3.24.** *(proposta di nuova formulazione)* Calderone.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 40 per cento. A tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo è determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

*3-ter.* All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2023 ». A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

*3-quater.* All'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 750.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1 milione di euro ».

**4.17.** *(proposta di nuova formulazione)* Ottaviani.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*bis*.

*(Proroga termini di interesse degli enti locali)*

1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'art. 13, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*, d-*sexies* e d-*octies*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023.

\* **1.017.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Trancassini.

\* **1.018.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Roggiani.

\* **1.019.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Lazzarini.

\* **1.020.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

\* **1.021.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Zaratti, Grimaldi.

\* **4.28.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Roggiani.

\* **4.51.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Steger.

\* **4.52.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Trancassini.

\* **4.53.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Zaratti, Grimaldi.

\* **4.54.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Roggiani.

\* **4.55.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

\* **4.56.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Lazzarini.

\* **4.57.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

\* **4.012.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Lazzarini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Ste-

fani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

\* **4.013.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Paolo Emilio Russo, Pella.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-*bis*. Il termine del 30 giugno 2023 di cui all'articolo 64 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è differito al 30 settembre 2023.

\* **4.028.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Schullian.

\* **4.029.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

\* **4.035.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-*bis*.

*(Proroga di termini in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)*

1. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del Contratto Quadro SPC2 Connettività, tutti i servizi che formano oggetto dello stesso sono incrementati, alle medesime condizioni, in misura del 50 per cento dell'importo complessivo massimo iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa e il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2024 e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro quindici giorni dalla detta richiesta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

\* **6.045.** *(proposta di nuova formulazione)*  
Tremaglia.

\* **6.046.** *(proposta di nuova formulazione)*  
Roggiani.

\* **6.047.** *(proposta di nuova formulazione)*  
Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

Art. 11-bis.

*(Riproduzione di carte-valori postali a scopo commerciale).*

1. L'utilizzazione per finalità commerciali dell'immagine, da parte di terzi, delle cartevalori postali è vietata.

2. Ove non sia lesivo delle Istituzioni della Repubblica, dell'immagine del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi, il Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, in qualità di autorità emittente e titolare esclusivo dei diritti, può concedere l'utilizzo dell'immagine a terzi.

3. Con decreto del Ministro delle Imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, nonché la tariffa per la concessione dei diritti di utilizzo. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di versamento all'entrata del bilancio dello stato, per la successiva riassegnazione alla spesa dei diritti di utilizzo da destinare dall'autorità emittente al sostegno e alla diffusione della cultura filatelica, anche attraverso le attività del Museo storico delle comunicazioni. In ragione della natura culturale o sociale degli scopi prioritariamente perseguiti dal terzo utilizzatore, il decreto può individuare casi di esonero dal regime autorizzatorio, o di esenzione o riduzione dell'ammontare dei diritti.

**11.09.** *(proposta di nuova formulazione)*  
Lucaselli.

## ALLEGATO 3

**DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.  
C. 1151 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 2.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 7, comma *7-septies*, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « n. 39 del 25 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 223 del 25 maggio 2022 ».

**2.9.** Governo.

## ART. 3.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Al comma 547 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: « terzo » è sostituita dalla seguente: « secondo ».

**3.24.** *(nuova formulazione)* Calderone, Pella, Paolo Emilio Russo.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis.* All'articolo *36-bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 » e le parole: « 850 assistiti » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 assistiti ».

**3.25.** Schifone, Paolo Emilio Russo, Gusmeroli.

## ART. 4.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Nelle more della revisione del sistema tributario, al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « *15-quater* » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al comma *15-quater* del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024 ».

**4.15.** Lucaselli.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 40 per cento. A tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo è determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

*3-ter.* All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle se-

guenti: « 31 ottobre 2023 ». A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 750.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1 milione di euro ».

**4.17.** (nuova formulazione) Ottaviani.

## ALLEGATO 4

**DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.**  
**C. 1151 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE 3.036, 4.8, 4.036 E 6.48 DEI RELATORI**

## ART. 3.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

## Art. 3-bis.

*(Sviluppo della disciplina per i dispositivi medici)*

1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina per la gestione della spesa dei dispositivi medici entro il 2026 che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di *Health technology assessment* (HTA) di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 137 e all'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 138, la vigente disciplina per il controllo della spesa prevista dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere modificata su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute sentita la conferenza Stato regioni, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

2. All'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2023 ».

**3.036.** I Relatori.

## ART. 4.

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*3-bis.* Il termine di cui al comma 134 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e il termine di cui al comma 135, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono differiti al 30 settembre 2023.

*3-ter.* I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2023 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al periodo precedente possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

*3-quater.* Le disposizioni di cui al comma 3-ter si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art.

1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

**4.58.** I Relatori.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

*Art. 4-bis.*

*(Proroga disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati con le modalità ordinarie)*

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2023 e la notificazione di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 3-ter si esegue con le modalità ordinarie. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, per il soggetto notificante la notificazione si perfeziona al momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della

notificazione dallo stesso inviata a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

**4.036.** I Relatori.

ART. 6.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* All'articolo 24-bis, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

*2-ter.* Nelle more della ricostituzione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i componenti sono prorogati fino al completamento delle relative procedure di nomina e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

*2-quater.* Dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**6.48.** I Relatori.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

|   |    |
|---|----|
| Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . . . | 46 |
| ALLEGATO ( <i>Proposte emendative dei relatori</i> ) . . . . .  | 48 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .   | 47 |

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 15 giugno 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.**

**Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda preliminarmente che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 19 giugno.

Con riguardo alle proposte emendative, il cui fascicolo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 7 giugno 2023, ricorda altresì che prima della scorsa seduta è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Ciancitto 2.01, mentre prima della

seduta odierna è stato ritirato dalla presentatrice l'emendamento Varchi 3.9.

Comunica inoltre che sono state presentate due ulteriori proposte emendative, 1.50 e 1.51 dei relatori (*vedi allegato*), in relazione alle quali chiede ai gruppi se intendano rinunciare al termine per la presentazione di subemendamenti, rinviando in caso contrario la fissazione del termine alla riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta plenaria.

Devis DORI (AVS), *relatore per la II Commissione*, anche a nome degli altri relatori, invita la presidenza a rinviare ad una prossima seduta l'avvio dell'esame delle proposte emendative. Riferisce infatti che sono ancora in corso le interlocuzioni tra i relatori e il rappresentante del Governo per pervenire ad una posizione comune su tutte le proposte emendative, in coerenza con lo spirito collaborativo e costruttivo che ispira il lavoro istruttorio sul provvedimento in esame.

Nell'auspicio che si possa pervenire alla votazione degli emendamenti già a partire dalla giornata di martedì 20 giugno e che, conseguentemente, si possa assumere l'u-

nanime impegno di concludere l'esame referente entro il mese di giugno, rileva come sia dunque necessario chiedere alla Presidenza della Camera un ulteriore slittamento dell'inizio dell'esame in Aula del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che la richiesta dell'onorevole Dori è condivisa dalla relatrice per la II Commissione Dondi, dai relatori per la XII Commissione Matone e Ciani, nonché dal viceministro Sisto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad

altra seduta, precisando che ogni determinazione in ordine al prosieguo dell'esame sarà assunta nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta plenaria.

**La seduta termina alle 13.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.**

**PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI**

ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole da: anche per ragioni fino alla fine del capoverso.*

**1.50.** I Relatori.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'i-*

struzione e del merito *inserire le seguenti:* di concerto con il Ministro delegato per le politiche della famiglia, *e aggiungere, in fine, le parole:* , d'intesa con il Ministro delegato per le politiche della famiglia.

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centottanta.*

**1.51.** I Relatori.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

|  |    |
|--|----|
| Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 49 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....   | 54 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Misto +Europa</i> ) .....   | 55 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....  | 53 |

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 15 giugno 2023. — Presidenza del Presidente Luca SBARDELLA.*

#### La seduta comincia alle 11.40.

**Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente*, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla II Commissione, la proposta di legge C. 887 Varchi e abb., recante « Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano », come risultante dalle proposte emen-

dati approvate e ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, evidenzia che il provvedimento, intervenendo sulla legge 19 febbraio 2004, n. 40, che detta norme in materia di procreazione medicalmente assistita, prevede la punibilità, in base alla legge italiana, del cittadino che compie all'estero una pratica di surrogazione della maternità. In particolare la proposta, che si compone di un solo articolo, interviene sulla fattispecie penale prevista dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro « chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità ».

Sottolinea che la proposta di legge, come modificata nel corso dell'esame da parte della Commissione Giustizia, aggiunge un periodo al termine del comma 6, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, anche se in territorio estero, ascrivibili ai delitti di

commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità.

Rammenta che con la sentenza n. 162 del 2014 la Corte costituzionale, affermando l'illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa, ha tenuto tale pratica nettamente distinta da « ulteriori e diverse metodiche, quali la cosiddetta "surrogazione di maternità" », espressamente vietata dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004. In particolare la Corte ha ribadito la legittimità e l'efficacia del divieto di maternità surrogata ritenendolo costituzionalmente legittimo.

Ricorda che nel nostro ordinamento, dunque, la surrogazione di maternità è una pratica illecita, penalmente sanzionata, definita dalla stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 272 del 2017 (al paragrafo 4.2) quale pratica « che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane ».

Fa presente che l'esistenza del divieto in Italia ha portato molti cittadini a ricorrere alle pratiche di surrogazione di maternità all'estero, nei Paesi che hanno regolamentato e consentito questa tecnica di procreazione (c.d. turismo procreativo); la maternità surrogata all'estero ha quindi posto ulteriori problemi all'ordinamento nazionale. In merito, ricorda che l'articolo 7 del codice penale prevede invero, al punto n. 5, che possa essere punito il reato commesso all'estero quando lo prevedono speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali che stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana. Sulla base di tale norma il legislatore ha già reso punibili numerosi reati anche quando commessi all'estero.

Evidenzia pertanto che allo stesso modo il legislatore può estendere la punibilità del delitto di maternità surrogata anche quando commesso all'estero con espressa previsione che infatti la proposta di legge *de quo* introduce.

Per quanto riguarda più specificamente il profilo di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge appare riconducibile alla materia ordina-

mento penale che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Riccardo MAGI (MISTO +EUROPA) illustra la proposta di parere contrario (*vedi allegato 2*), formulata in alternativa alla proposta di parere favorevole della relattrice. Evidenzia come la relattrice non abbia in realtà affrontato i problemi di congruità costituzionale della proposta di legge C. 887 Varchi, volta a rendere la maternità surrogata un reato universale, e come l'articolo 7 del codice penale – richiamato dalla relazione dell'onorevole Montaruli a sostegno della costituzionalità della proposta di legge – possa in realtà essere utilizzato come argomento contrario alla congruità costituzionale della proposta di legge.

Ricorda infatti che l'articolo 7 del codice penale, rubricato « Reati commessi all'estero », definisce come condizione della punibilità del cittadino italiano la commissione su territorio estero di gravi reati quali i delitti contro la personalità dello Stato, i delitti di contraffazione e di falsità in sigilli, i delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; fa presente che l'estendibilità della giurisdizione italiana oltre queste fattispecie riguarda solo condotte che sono sanzionate da specifiche convenzioni internazionali e sottolinea come la maternità surrogata non ricada in nessuno di questi casi. Rammenta inoltre che l'articolo 9 del codice penale subordina la perseguibilità del cittadino che commette all'estero una condotta considerata come reato in Italia, alla condizione che il fatto sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e come anche questo presupposto difetti nel reato di maternità surrogata, punito nel minimo con tre mesi di reclusione.

Evidenzia inoltre che la proposta di legge contrasta con obblighi internazionali assunti dal nostro Paese; in particolare, ricorda che l'articolo 49 della Carta dei diritti dell'Unione europea afferma che « nes-

suno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale». Chiede dunque alla relatrice e alla maggioranza di spiegare alla Commissione in che modo lo Stato italiano può avanzare una pretesa punitiva rispetto a un cittadino che ha messo in atto un'azione in un luogo nel quale tale azione è perfettamente legittima oltre a non essere sanzionata da alcuna convenzione internazionale.

Ricorda come il Comitato sia chiamato a valutare i profili di congruità costituzionale della proposta di legge, senza avere riguardo al merito della stessa, e ribadisce che la proposta, seppur composta solo da un articolo e da circa venti parole, sia palesemente in contrasto con molte norme fondamentali del nostro ordinamento, con il codice penale, con la giurisprudenza della Cassazione e della Corte costituzionale e con gli obblighi internazionali.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel concordare con quanto affermato dal collega Magi, evidenzia l'esigenza di distinguere il merito della proposta dalla sua costituzionalità. Afferma come dal suo punto di vista non sia in discussione la legittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004, laddove prevede che la surrogazione di maternità sia un reato, bensì la previsione di tale reato come universale. Rammenta che il reato universale presuppone una condotta ritenuta odiosa a livello internazionale – tale è il caso del genocidio ad esempio – e che tale presupposto difetta alla maternità surrogata, che anzi è regolamentata come condotta legittima in molti ordinamenti diversi dal nostro. Ritiene che la qualificazione della maternità surrogata come reato universale sia un non senso giuridico che discosta il nostro Paese dagli altri, isolandolo. Invita a un più attento scrutinio di costituzionalità della proposta di legge rispetto alla quale ritiene che il Comitato dovrebbe esprimere un parere contrario.

Alfonso COLUCCI (M5S) dichiara di condividere le considerazioni svolte dagli onorevoli Magi e Zaratti e propone al Comitato

una esegesi tecnica dell'articolo 7 del codice penale. Ricorda che si tratta di una norma eccezionale, in quanto derogatoria del principio di territorialità della legge penale. Sottolinea come tale norma richieda una stretta interpretazione ed è insuscettibile di applicazione estensiva.

Rammenta che le deroghe al principio di territorialità sono consentite in due ipotesi: la prima è quando i beni offesi sono i beni dello Stato. Ricorda infatti che l'articolo 7 prevede anzitutto la giurisdizione italiana in caso di delitti contro la personalità dello Stato italiano, per spiegare che in questo caso la deroga al principio di territorialità è volta a proteggere un bene dello Stato. In merito, ritiene difficile pensare che un reato quale la gestazione per altri sia qualificabile come delitto contro la personalità dello Stato e richiama le ipotesi previste agli articoli 241 e seguenti del codice penale. Evidenzia inoltre che la Corte costituzionale ha affermato l'illegittimità della gestazione per altri solo quando onerosa, cioè effettuata dietro pagamento di un corrispettivo, e dunque svilendo la dignità della donna, e non anche quando si tratta di un atto compiuto a titolo gratuito. Sottolinea invece come la proposta di legge all'esame del Comitato non distingua tra la gestazione per altri commerciale e la gestazione per altri solidale.

Ricorda poi come la seconda ipotesi di deroga al principio di territorialità ricorra in presenza del carattere universale del reato, in base al brocardo *delicta iuris gentium*, ovvero a fronte di delitti che universalmente vengono intesi come da perseguire; evidenzia come anche questo presupposto difetti alla gestazione per altri, che non solo non è considerata illecita da norme internazionali ma che è anzi espressamente consentita e disciplinata da molti Stati.

In conclusione, ritiene che l'estensione della giurisdizione italiana al di là dei limiti individuati dal codice penale e dal diritto internazionale presenti gravi dubbi di costituzionalità che esporranno il nostro Paese a un significativo contenzioso. Rammenta che la pretesa di estensione della giurisdizione nazionale è stata prevista dalla

maggioranza anche per gli scafisti, rispetto ai quali si è affermato che si sarebbero inseguiti per tutto il globo terracqueo, e invita a rammentare sempre che il nostro Paese è tenuto a rispettare non solo la Costituzione ma anche il diritto internazionale.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel concordare con quanti sono già intervenuti, fa presente che il Partito democratico ha sottoscritto la proposta di parere alternativa formulata dall'onorevole Magi. Afferma che a prescindere dalle opinioni personali sulla gestazione per altri – lei dichiara di essere personalmente contraria – la proposta di legge all'esame del Comitato che qualifica il reato di maternità surrogata come reato universale, presenta una stortura ideologica e divisiva. Ritiene che la pretesa di perseguire in Italia un cittadino per aver tenuto all'estero una condotta legittima renda il nostro Paese poco credibile sul piano internazionale e agli occhi degli altri Stati e sia in contrasto con la nostra Costituzione; si associa dunque alle richieste di spiegazioni alla relatrice e al Governo.

Alessandro URZÌ (FDI), nel rammentare ai colleghi che è sempre possibile presentare questioni pregiudiziali di costituzionalità in Assemblea, sottolinea come a suo avviso la proposta di legge non presenti vizi e come la I Commissione non si debba occupare del merito del provvedimento. Evidenzia la ferma e determinata volontà politica, trasversale nella maggioranza, di approvare la proposta di legge che realizza obiettivi di giustizia e di tutela della vita delle persone.

Riccardo MAGI (MISTO +EUROPA), richiamando l'invito dell'onorevole Urzì alla presentazione di una questione di pregiudizialità costituzionale in Assemblea, invita la maggioranza, laddove condividesse alcune perplessità sulla congruità con la Costituzione della proposta, ad agire da subito, nel Comitato permanente per i pareri, accompagnando eventualmente il parere favorevole con osservazioni o raccomandazioni da indirizzare alla Commissione di

merito. Sottolinea infatti come il procedimento legislativo si articoli in varie fasi e come sia necessario preservare la dignità di ciascuna di esse, a partire dal parere della I Commissione.

Alessandro URZÌ (FDI) rassicura l'onorevole Magi circa la piena convinzione della maggioranza della ineccepibilità della proposta di legge dal punto di vista costituzionale.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, nel ribadire che la propria proposta di parere è favorevole, offre alcune precisazioni ai colleghi che sono intervenuti. In particolare, per quanto riguarda le affermazioni dell'onorevole Colucci circa il fatto che la giurisprudenza non si è pronunciata sulla gestazione per altri gratuita, ricorda che la Corte di cassazione, nella sentenza n. 38162 del 30 agosto 2022, ha affermato che la maternità surrogata è una pratica che offende la dignità della donna anche laddove avvenga in forma assolutamente gratuita. Aggiunge inoltre che la lettura dell'articolo 7 del codice penale fatta dall'onorevole Magi non è stata corretta. Evidenzia infatti che l'articolo 7 non parla di gravissimi reati, ma prevede che sia « punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati » e fa una elencazione tassativa di fattispecie alla quale aggiunge, al n. 5, « ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana ». All'onorevole Magi, che lamenta una sproporzione tra la pena prevista nel nostro ordinamento per la maternità surrogata e la previsione del reato universale, ricorda poi che tra i reati ricompresi nell'articolo 7, al n. 5, ci sono anche fattispecie per le quali non è individuata neanche la pena minima e dunque fattispecie ben più lievi dal punto di vista edittale rispetto alla maternità surrogata. Ribadisce dunque la piena conformità alla Costituzione della proposta di legge, anche in riferimento al rispetto delle competenze costituzionalmente definite.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la pro-

posta di parere favorevole formulata dalla relatrice, e che, in caso di approvazione della stessa, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Misto + Europa e poi sottoscritta dal gruppo del PD.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, risultando pertanto preclusa la votazione della proposta di parere alternativa presentata dal

gruppo Misto +Europa e sottoscritta dal gruppo del Partito democratico.

**La seduta termina alle 12.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 15 giugno 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.00 alle 18.05.

## ALLEGATO 1

**Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. (C. 887 e abb.)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 887 Varchi e abbinata, come risultante dalle proposte emendative approvate, recante modifica dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano;

rilevato che:

la proposta è finalizzata a sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, anche se in territorio estero, ascrivibili ai delitti di commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità;

in particolare, la proposta interviene sulla fattispecie penale prevista dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro « chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità », aggiungendovi un periodo volto a prevedere

che se i suddetti fatti sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana;

la Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014, in riferimento alla « surrogazione di maternità », ha ribadito la validità ed efficacia del divieto di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, conservando la sussistenza del divieto;

la stessa Corte, nella sentenza n. 272 del 2017, ha definito la surrogazione di maternità una pratica « che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane »;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge appare riconducibile alla materia « ordinamento penale », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. (C. 887 e abb.)**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA  
PRESENTATA DAL GRUPPO MISTO +EUROPA**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 887 Varchi, recante modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, adottata come testo base, cui sono abbinate le proposte di legge C. 342 Candiani e C. 1026 Lupi;

premessi che:

l'articolo 7 del codice penale, titolato: *Reati commessi all'estero*, definisce come condizione per la punibilità del cittadino italiano la commissione in territorio estero di gravi reati quali i delitti contro la personalità dello Stato italiano, delitti di contraffazione e di falsità in sigilli e monete, delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alle loro funzioni;

lo stesso articolo consente, inoltre, la punibilità del cittadino che commetta specifici reati indicati da disposizioni di legge, aprendo così ad esempio alla perseguibilità incondizionata di delitti di tratta di donne e di minori o di sfruttamento sessuale di minori;

l'articolo sopracitato consente l'applicazione della legge penale italiana in Paesi esteri nei casi di reati per i quali l'applicabilità della legge italiana è stabilita da specifiche convenzioni internazionali, alle quali, trattandosi di diritto pattizio, si sia quindi vincolato anche il Paese presso il quale è commesso il fatto;

l'articolo 9 del codice penale, inoltre, titolato: *Reato comune del cittadino*

*all'estero*, subordina la perseguibilità del cittadino italiano che metta in atto, in un Paese estero, una condotta costituente reato nell'ordinamento italiano, alla condizione che il fatto sia punito con una pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

nel caso di pena detentiva di minore durata, al contrario, lo stesso articolo 9 stabilisce che il cittadino possa essere perseguito esclusivamente su richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Il reato di surrogazione di maternità è punito con una pena della reclusione minima di tre mesi, ben inferiore, quindi, a tre anni;

ai sensi dell'articolo di cui sopra, peraltro, ai fini della perseguibilità è necessario che il reo si trovi nel territorio dello Stato; su tale requisito, tuttavia, la proposta di legge in esame tace;

la giurisprudenza evidenzia come « la punibilità incondizionata e la procedibilità assoluta in Italia » operino « in funzione della tutela di beni giuridici corrispondenti ad interessi vitali dello Stato o a principi universalmente condivisi dalla comunità internazionale (cfr. Cassazione, sez. I, Sentenza n. 38401 del 2002) »;

rilevato che:

la proposta di legge in esame intende introdurre la perseguibilità incondizionata del cittadino italiano che metta in atto la condotta di surrogazione di maternità in uno Stato estero, indipendentemente dal fatto che presso quello Stato la condotta costituisca o meno reato, affermando, quindi, una non sostenibile giurisdizione universale;

in sostanza, quindi, la proposta di legge equipara il reato di surrogazione di maternità ai gravi reati di cui all'articolo 7 del codice penale;

la legislazione vigente, pur ritenendo costituzionalmente fondato e politicamente opportuno il divieto di surrogazione di maternità, la punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e la multa da 600.000 a un milione di euro, cioè con limiti edittali significativamente più bassi rispetto a quelli che oggi consentono la perseguibilità dei reati commessi all'estero;

considerato, altresì, che:

la surrogazione di maternità, anche di natura commerciale, non è oggetto di convenzioni internazionali che ne prevedano la procedibilità universale; al contrario, tale pratica è ritenuta lecita nonché regolamentata in altri ordinamenti, anche tra Paesi membri dell'Unione europea;

l'articolo 49 della Carta dei diritti dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza) afferma che «nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale»;

valutato che:

è giurisprudenza costante della Corte costituzionale che la configurazione delle fattispecie criminose e le valutazioni sulla congruenza tra i reati e le pene appartengono alla politica legislativa, salvo però il sindacato giurisdizionale sugli arbitri del legislatore, cioè sulle sperequazioni che assumano una tale gravità da risultare radicalmente ingiustificate;

per costante giurisprudenza costituzionale, l'articolo 3 della Costituzione «vieta irragionevoli equiparazioni di trattamento di situazioni differenziate» (sentenza n. 102 del 2020), come previsto dalla proposta di legge che assimila il reato di surrogazione di maternità a più gravi condotte criminali aventi anche rilievo internazionale;

l'equiparazione, ai fini della procedibilità in Italia del reato commesso all'estero, tra il reato di surrogazione di maternità e gli altri gravi reati per i quali tale procedibilità è oggi prevista non appare coerente con le scelte di politica criminale previste dall'ordinamento,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

Magi, Bonafè, Cuperlo, Schlein, Fornaro, Mauri.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

|   |           |
|---|-----------|
| Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1135, approvata dal Senato recante « Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere ».   |           |
| Audizioni informali di: rappresentanti delle Associazioni Differenza Donna; D.i.RE – Donne in Rete contro la violenza (in videoconferenza); Gens Nova (in videoconferenza); Telefono rosa; Senza Veli Sulla Lingua; Spazio Donna (in videoconferenza); UDI – Unione Donne in Italia   | 57        |
| Audizioni informali, di Paola Di Nicola Travaglini, consigliera della Corte di cassazione; Francesco Menditto, procuratore presso il Tribunale di Tivoli; Fabio Roia, presidente f.f. del Tribunale di Milano (in videoconferenza); Lucia Russo, procuratrice aggiunta presso il Tribunale di Bologna (in videoconferenza); Elisabetta Canevini e Aldo Morgigni, componenti della Giunta Esecutiva Centrale dell'Associazione nazionale magistrati – ANM (in videoconferenza) ..... | 57        |
| <b>SEDE REFERENTE:</b>  |           |
| Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 Varchi, C. 342 Candiani, C. 1026 Lupi e petizione n. 302 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....  | 58        |
| <b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....</b>  | <b>60</b> |

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 15 giugno 2023.*

**Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1135, approvata dal Senato recante « Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere ».**

**Audizioni informali di: rappresentanti delle Associazioni Differenza Donna; D.i.RE – Donne in Rete contro la violenza (in videoconferenza); Gens Nova**

**(in videoconferenza); Telefono rosa; Senza Veli Sulla Lingua; Spazio Donna (in videoconferenza); UDI – Unione Donne in Italia.**

Le audizioni informali si sono svolte dalle 10.05 alle 11.30.

**Audizioni informali, di Paola Di Nicola Travaglini, consigliera della Corte di cassazione; Francesco Menditto, procuratore presso il Tribunale di Tivoli; Fabio Roia, presidente f.f. del Tribunale di Milano (in videoconferenza); Lucia Russo, procuratrice aggiunta presso il Tribunale di Bologna (in videoconferenza); Elisabetta Canevini e Aldo Morgigni, componenti**

della Giunta Esecutiva Centrale dell'Associazione nazionale magistrati – ANM (in videoconferenza).

Le audizioni informali si sono svolte dalle 11.30 alle 12.30.

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 15 giugno 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della Giustizia Francesco Paolo SISTO*

#### La seduta comincia alle 13.

**Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.**

**C. 887 Varchi, C. 342 Candiani, C. 1026 Lupi e petizione n. 302.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio scorso.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei presidenti di Gruppo ha previsto l'avvio in Assemblea a partire da lunedì 19 giugno.

Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della Commissione Affari costituzionali e Affari Sociali.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) dichiara il voto contrario di +Europa sul mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea, esprimendo anche in questa sede il proprio radicale dissenso politico sul provvedimento e la preoccupazione per le modalità con le quali la maggioranza e il Governo hanno proceduto nel corso dei lavori.

Evidenzia infatti che le forze di Governo non si sono mostrate disponibili al dialogo, come dimostrato da ultimo anche nella riunione del Comitato pareri della I Commissione appena concluso. Infatti, nel corso dell'esame del provvedimento, né il rappresentante del governo né gli esponenti della

maggioranza hanno ritenuto necessario fornire alcuna risposta ai rilievi avanzati nella proposta di parere alternativa presentata in quella sede.

Come già ricordato nelle sedute precedenti, ritiene che il provvedimento in esame non tenga conto di quanto previsto dall'articolo 7 del codice penale – che indica puntualmente le condizioni di punibilità per fatti commessi all'estero da un cittadino italiano – né del disposto di cui all'articolo 9 del medesimo codice. Sottolinea, inoltre, che tale provvedimento va in senso contrario a quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, nonché alle norme del diritto internazionale e di quello dell'Unione europea.

Rammenta ancora che l'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ribadisce che nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o, ci tiene e a sottolinearlo, nel diritto internazionale.

A suo avviso, la volontà della maggioranza di procedere comunque nell'adozione di un provvedimento che – facendo un uso propagandistico e demagogico del codice penale – contiene profili di incostituzionalità e che viola gli obblighi internazionali non potrà quindi che recare danno alla dignità del Parlamento e dello Stato intero che nei confronti degli altri Paesi dimostrerà di non riconoscere gli obblighi di diritto internazionale.

È consapevole come via sia un'inclinazione naturale dei partiti della Destra ad estendere l'uso dello strumento penale, ma si chiede per quale motivo non vi sia una resistenza delle forze che si ispirano ai valori liberali e che pure sono presenti nella maggioranza di Governo.

A questa impostazione della maggioranza ritiene che ci si debba continuare ad opporre con fermezza. Per tale ragione, preannuncia la presentazione in Assemblea di un pregiudiziale di costituzionalità e dichiara che assumerà le funzioni di relatore di minoranza per il suo gruppo.

Federico GIANASSI (PD-IDP) evidenzia che il carattere universale del reato che si intende introdurre contrasta con il principio per cui l'applicazione extranazionale del diritto penale è consentita solo in casi eccezionali. Rammenta che il reato universale, per essere tale, dovrebbe essere incriminato anche nel Paese straniero, dovrebbe offendere la personalità dello Stato, ovvero avere la consistenza di crimine internazionale.

Al riguardo, sottolinea che la stessa cornice edittale del reato, punito con la pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, non è stata modificata dalla proposta di legge. Ciò testimonia che gli stessi proponenti sono consapevoli della scarsa gravità della fattispecie in questione, che non appare equiparabile, per disvalore, alle categorie di reati per le quali l'attuale codice prevede l'incriminazione anche se commessi al di fuori del territorio italiano.

Non comprende le ragioni per le quali le forze politiche di maggioranza non hanno inteso percorrere la strada della pressione, a livello internazionale, per adottare posizioni comuni o quantomeno discutere, a livello bilaterale, con i Paesi che legittimano tale pratica.

Hanno invece preferito la strada di promuovere un testo che pone dei rischi in ragione della sua formulazione, che sembra rivolgersi a chiunque partecipi alla condotta senza alcuna specificazione dei comportamenti realmente rilevanti sul piano penale.

Inoltre, non offre alcuna tutela ai minori nati da pratiche di maternità surrogata dimostrando insensibilità anche rispetto alle richieste di una maggiore chiarezza normativa in materia di trascrizioni avanzata dai sindaci di tutti gli schieramenti.

Tiene a precisare che il suo gruppo ha presentato proposte emendative al fine di disciplinare tale tema, mentre non ha inteso in alcun modo mettere in discussione la disciplina vigente in materia di divieto di surrogazione di maternità.

Per tali ragioni, ribadisce il voto contrario del suo gruppo.

Ingrid BISA (LEGA) dichiara il voto favorevole del suo gruppo. Evidenzia come il lungo e approfondito lavoro istruttorio, le audizioni svolte e l'esame degli emendamenti abbiano prodotto un apprezzabile risultato, anche chiarendo il novero dei soggetti destinatari del divieto, come esplicitati, peraltro, già nell'abbinata proposta di legge del deputato Candiani, che rappresenta la posizione di assoluta adesione politica al testo da parte del gruppo della Lega.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo su una proposta di legge che manifesta gravi criticità sul piano della tecnica normativa, correttamente esposte dal collega Magi nel suo intervento e appare contrastare con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Non si comprende infatti un'applicazione così estesa per un reato già punito dall'ordinamento vigente con un massimo di pena molto ridotto.

Esprime particolare disappunto per l'impossibilità di trovare un reale canale di confronto con la maggioranza ed il Governo per affrontare il tema, assolutamente rilevante, del riconoscimento dei pieni diritti del bambino nato con la pratica della maternità surrogata, nonostante alcune soluzioni di buon senso proposte con emendamenti a sua prima firma.

Prende atto che la relatrice, pur correttamente motivandone le ragioni, non ha però ritenuto necessario introdurre nel testo disposizioni che andavano nel senso della tutela del preminente interesse del minore, in adempimento di un preciso monito della Corte costituzionale.

Andrea PELLICINI (FDI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice e sottolinea come Fratelli d'Italia sia fermamente convinto della bontà del provvedimento che ha la finalità di impedire lo sfruttamento nel mondo di donne vittime di una pratica non condivisibile.

Nel replicare quindi ai colleghi dell'opposizione intervenuti, sottolinea come a suo avviso la maternità surrogata possa

essere ricompresa tra gli altri reati richiamati dal numero 5) dell'articolo 7 del codice penale in quanto si tratta di una fattispecie particolarmente grave.

Ritiene, inoltre, che non sia vero che i minori nati da tale pratica posta in essere all'estero siano privi di tutele in quanto, come ricordato dalla Corte costituzionale, il genitore biologico può procedere alla trascrizione dell'atto di nascita e anche sia possibile per il genitore intenzionale procedere all'adozione prevista per i casi speciali.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, ringrazia tutti i colleghi per il cospicuo apporto di idee, seppur queste a volte non sono risultate compatibili con la posizione da lei rappresentata.

Prende atto della volontà del collega Magi di presentare una relazione di minoranza che rappresenta pur sempre un segnale positivo sul piano del confronto e del pluralismo di idee. Ciò in coerenza con la posizione assunta nel Comitato pareri della I Commissione, con la presentazione di una proposta di parere alternativa da parte della sinistra più radicale che, a quanto gli risulta, è stata in qualche modo condivisa anche dal Partito democratico, e anche ciò appare significativo di come il Partito de-

mocratico su tali tematiche si lasci trascinare.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice, sottolineando come, sebbene all'interno di esso vi siano differenti posizioni, vi sia piena condivisione nell'esprimere contrarietà ad un testo che, per come formulato, è destinato a rendere ancor più complicata la situazione già di per sé molto complessa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Varchi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 13.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 15 giugno 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 13.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

|  |    |
|--|----|
| Audizione informale di una delegazione di esponenti politici tunisini, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia ..... | 61 |
|--|----|

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 15 giugno 2023.*

**Audizione informale di una delegazione di esponenti politici tunisini, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 12.10.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna sulle tematiche riguardanti la gestione del Parco ..... 62

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 62

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 63

Audizione di rappresentanti del Centro Studi Investimenti Sociali (Censis) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 63

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT), dell'Ordine professionale degli architetti, dell'Ordine professionale degli ingegneri e in videoconferenza dell'Ordine professionale dei geologi ..... 63

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1194 Governo di conversione del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ..... 63

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 15 giugno 2023.*

**Audizione informale di rappresentanti del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna sulle tematiche riguardanti la gestione del Parco.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.35.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 15 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocon-

tazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.**

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mauro ROTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Antonio BONATI, *direttore facente funzione dell'Istituto per le tecnologie della costruzione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Marco SIMIANI (PD-IDP).

Antonio BONATI, *direttore facente funzione dell'Istituto per le tecnologie della costruzione*, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori precisazioni.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia Antonio Bonati per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti del Centro Studi Investimenti Sociali (Censis).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mauro ROTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Andrea TOMA, *responsabile dell'area economia, lavoro e territorio della fondazione Censis*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Marco SIMIANI (PD-IDP).

Andrea TOMA, *responsabile dell'area economia, lavoro e territorio della fondazione Censis*, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori precisazioni.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia Andrea Toma per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 15 giugno 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.30 alle 10.45.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 15 giugno 2023.*

**Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT), dell'Ordine professionale degli architetti, dell'Ordine professionale degli ingegneri e in videoconferenza dell'Ordine professionale dei geologi.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.45.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 15 giugno 2023.*

**Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1194 Governo di conversione del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 16.30.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

|   |    |
|---|----|
| Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato e C. 101 Billi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . | 64 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....  | 71 |

#### SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole</i> ) ..... | 69 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....  | 80 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 70 |

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 15 giugno 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato alle imprese e al made in Italy Fausta Bergamotto.*

#### La seduta comincia alle 11.

**Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato e C. 101 Billi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante modifiche al codice

della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (C. 1134 Governo, approvato dal Senato e C. 101 Billi).

Avverte, altresì, che alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative ne sono pervenute 39, le quali sono da ritenersi tutte ammissibili (*vedi allegato 1*).

Chiede quindi se vi siano richieste di intervento sul complesso delle proposte emendative presentate.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, fa presente che il suo gruppo ha inteso presentarne un numero ridotto ma di contenuto qualificato, peraltro riprendendo istanze già discusse in sede di esame del provvedimento al Senato, nella considerazione che il disegno di legge in oggetto è frutto di un'approfondita elaborazione da parte del precedente Governo ed è volto a rispondere ad effettive esigenze di ammodernamento della relativa legisla-

zione anche alla luce del quadro normativo unionale.

In particolare pone all'attenzione della Commissione l'emendamento a sua prima firma 1.2, volto a impedire che costituiscano oggetto di registrazione come marchio d'impresa segni che identificano i prodotti agroalimentari tradizionali nonché le indicazioni facoltative di qualità previste da norme europee e nazionali, l'emendamento a sua prima firma 3.3, che estende l'applicazione del nuovo articolo 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dall'articolo 3, anche alle invenzioni dei ricercatori degli enti che afferiscono al sistema sanitario nazionale o regionale, l'emendamento a sua prima firma 3.5, che esclude l'applicazione del nuovo articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dall'articolo 3, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto a favore di terzi di cui all'articolo 1411 del codice civile, l'emendamento a sua prima firma 3.6, che a sua volta la esclude quando l'invenzione industriale è fatta da studenti o da ricercatori nonché l'emendamento a sua prima firma 3.7 che, infine, riduce il termine entro il quale la struttura di appartenenza deve provvedere a depositare la domanda di brevetto, decorso il quale l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto, proposte emendative di cui raccomanda l'approvazione.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, fa presente che il suo gruppo ne ha presentato un limitato numero nella consapevolezza che il provvedimento, che reca importanti interventi, rende opportuno che la sua approvazione sia celere. Fa presente che il contenuto delle citate proposte emendative trova origine da quanto emerso nel corso del ciclo di audizioni svoltosi al Senato in occasione dell'esame del disegno di legge.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire sul

complesso delle proposte emendative presentate, dà conto delle sostituzioni e avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Invita quindi il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento premissivo Evi 01.01, degli identici emendamenti Peluffo 1. 2 ed Evi 1.3, nonché degli articoli aggiuntivi Evi 1.01, 1.02 e 1.03, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento premissivo Evi 01.01: si intende che vi abbiano rinunciato.

Constata, altresì, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 1.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 1. 2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Evi 1.01, 1.02 e 1.03: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 2. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Evi 2.1 e dell'articolo aggiuntivo Evi 2.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 2.1 e dell'articolo aggiuntivo Evi 2.01: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 3. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Evi 3.1, Benzoni 3.2, Peluffo 3.3, Evi 3.4 e Peluffo 3.5, 3.6 e 3.7, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 3.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Benzoni 3.2 e Peluffo 3.3.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 3.4: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 3.5, 3.6 e 3.7.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 4. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Pavanelli 4.01, Peluffo 4.07 ed Evi 4.08, nonché degli articoli aggiuntivi Appendino 4.02 ed Evi 4.03, 4.04, 4.05 e 4.06, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'identico articolo aggiuntivo Evi 4.08: si intende che vi abbiano rinunciato.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi Pavanelli 4.01 e Peluffo 4.07, che inseriscono l'articolo 144.1 al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 volto a rafforzare gli strumenti di contrasto alle pratiche di *Italian Sounding*, segnala che essi recepiscono gli importanti rilievi fatti da Coldiretti nel corso del ciclo di audizioni svoltosi al Senato. Il portato essenziale consiste nel disporre che gli importatori dei prodotti alimentare di provenienza estera ne indichino chiaramente la provenienza. Segnala, infatti, che il danno recato dalle pratiche di *Italian Sounding*, stimabile in circa 130 miliardi di euro l'anno, riguarda anche le vendite sul mercato italiano di tali prodotti e non solo le vendite sugli altri mercati. Ricorda che il nucleo delle misure normative di tutela risale, di fatto, all'Accordo di Madrid che certamente ha contribuito a limitare il fenomeno ma che dopo oltre sessanta anni andrebbe rivisto. Segnala altresì che la giurisprudenza in materia è assai restrittiva. Ritiene quindi urgente introdurre misure di contrasto più efficaci. Conclude raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in discussione.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi Pavanelli 4.01 e Peluffo 4.07, esprime stupore per il parere contrario espresso su di essi dalla maggioranza. Crede che ciò sia in palese contraddizione con l'atteggiamento da pa-

ladina del patriottismo rivendicato da quest'ultima.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Pavanelli 4.01, Peluffo 4.07.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Appendino 4.02, osserva che esso è volto a rafforzare gli strumenti di contrasto mediante notifica alle parti interessate (consorzi di tutela e parte potenzialmente lesa), da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), dei casi di pirateria relativi alla contraffazione o all'alterazione di marchi di prodotti agricoli o di prodotti alimentari e alle pratiche di *Italian Sounding*. Segnala che la problematica è emersa nel corso dell'audizione del Comando per la tutela agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, svoltasi al Senato, e sottolinea che la disposizione non aggraverebbe le attività del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che è già tenuto a dare comunicazioni in materia alla Procura della Repubblica. Conclude raccomandandone, quindi, l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Appendino 4.02.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Evi 4.03, 4.04, 4.05 e 4.06: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 5. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare il parere relativo all'articolo aggiuntivo Evi 5.01.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Evi 5.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sul parere espresso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Evi 5.01: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 7. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Evi 7.1 e dell'articolo aggiuntivo Evi 7.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 7.1 e dell'articolo aggiuntivo Evi 7.01: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 12. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare il parere relativo all'articolo aggiuntivo Evi 12.01.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Evi 12.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sul parere espresso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Evi 12.01: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 14. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle

proposte emendative riferite al predetto articolo.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Cappelletti 14.1, degli identici emendamenti Peluffo 14.2 ed Evi 14.3, nonché dell'emendamento Todde 14.4, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sui pareri espressi.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 14.1, che modifica il comma 2 dell'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dall'articolo 14, estendendo le procedure ivi previste, oltre che a quelli agricoli, ai marchi dei prodotti alimentari e non solo a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, ampliandone quindi la nozione, fa presente che esso prende spunto da quanto emerso nel corso delle audizioni di Coldiretti e del Comando per la tutela agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri svoltesi al Senato. Ne raccomanda, quindi, l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Cappelletti 14.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 14.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 14.2.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Todde 14.4, che prevede l'acquisizione di un parere preliminare da parte di un eventuale consorzio di tutela esistente, prima che l'Ufficio competente trasmetta l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il seguito di competenza,

segnala che con esso si intende dare accoglimento a quanto emerso nel corso dell'audizione del Comando per la tutela agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri svoltesi al Senato. Ne raccomanda, quindi, l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Todde 14.4.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 18. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Evi 18.1 e 18.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Evi 18.1 e 18.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 20. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Peluffo 20.1 e 20.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sui pareri espressi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 20.1 e 20.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 22. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare il parere relativo all'emendamento Benzioni 22.1.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Benzioni 22.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sul parere espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Benzioni 22.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 24. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare il parere relativo all'articolo aggiuntivo Evi 24.01.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Evi 24.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sul parere espresso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Evi 24.01: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 25. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare il parere relativo all'emendamento Evi 25.1.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Evi 25.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sul parere espresso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 25.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 27. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare il parere relativo all'emendamento Evi 27.1.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Evi 27.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sul parere espresso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 27.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte che si è quindi concluso l'esame delle proposte emendative presentate. Avverte, altresì, che il testo sarà trasmesso alle competenti Commissioni per acquisirne il parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 15 giugno 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 11.25.**

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.**

**Nuovo testo C. 752 Carloni.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 giugno scorso è stata illustrata la relazione introduttiva e si è svolto l'esame preliminare.

Dà conto delle sostituzioni e invita quindi il relatore, on. Toccalini a formulare la sua proposta di parere, già trasmessa informalmente ai commissari nella giornata di ieri e disponibile sull'applicazione GeoCamera.

Luca TOCCALINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 11.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 15 giugno 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 11.35.

## ALLEGATO 1

**Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato e C. 101 Billi.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

Art. 01.

*(Modifiche in materia di ritratti di persone, nomi e segni notori)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « senza il consenso del coniuge » sono aggiunte le seguenti: « o della parte di unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 »;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « i nomi di persona » sono aggiunte le seguenti: « gli pseudonimi ».

**01.01.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 14, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la lettera *c-quinquies*) è aggiunta la seguente:

« *c-quinquies*.1) i segni che identificano i prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 nonché le indicazioni facoltative

di qualità previste da norme europee e nazionali. ».

\* **1.2.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

\* **1.3.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Divulgazione)*

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

4-ter. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

4-quater. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa

oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

*4-quinquies.* Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.

*4-sexies.* Il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità. ».

**1.01.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Oggetto della registrazione)*

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 2, dopo le parole: « i simboli grafici, e i caratteri topografici » sono aggiunte le seguenti: « e le rappresentazioni grafiche generate mediante un programma per elaboratore, ».

**1.02.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Diritto alla registrazione ed effetti)*

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* L'esclusione dell'accessibilità può essere interrotta in qualsiasi momento su istanza del richiedente. ».

**1.03.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

## ART. 2.

*Al comma 1, capoverso « Art. 34-bis », comma 1, sostituire le parole: di disegni o modelli che con le seguenti: di disegni o modelli incorporati o applicati in prodotti che.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso « Art. 34-bis », comma 2, sostituire le parole: dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati con le seguenti: dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati i disegni e modelli;*

*al medesimo capoverso « Art. 34-bis », comma 3, primo periodo, dopo le parole: verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi aggiungere le seguenti: e non prolunga i termini di cui all'articolo 4.*

**2.1.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Trasformazione della domanda di brevetto europeo)*

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tal caso, se è pendente davanti all'autorità giudiziaria italiana un'azione a tutela del brevetto europeo, colui che ha chiesto detta tutela può chiederne la conversione in una corrispondente azione a tutela del brevetto nazionale per invenzione o per modello di utilità. ».

**2.01.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

## ART. 3.

*Al comma 1, capoverso « Art. 65 », comma 1, primo periodo, dopo le parole: di lavoro o*

d'impiego aggiungere le seguenti: o di una borsa di studio.

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso « Art. 65 », comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* struttura di appartenenza con le seguenti: università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS;

*al medesimo capoverso « Art. 65 », comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e i requisiti di brevettabilità.

**3.1.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 65 », comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso « Art. 65 », alla rubrica, sopprimere le parole:* e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS.

**3.2.** Benzoni.

*Al comma 1, capoverso « Art. 65 », comma 1, primo periodo, dopo le parole:* a carattere scientifico (IRCCS) *aggiungere le seguenti:* o con gli enti che afferiscono al sistema sanitario nazionale o regionale, a partire dalle aziende ospedaliere universitarie.

**3.3.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

*Al comma 1, capoverso « Art. 65 », comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* di una convenzione tra i medesimi soggetti *con le seguenti:* di una collaborazione tra i medesimi soggetti.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 65 », comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* appartengono a tutte le strutture *con le seguenti:* spettano a tutte le strutture.

**3.4.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 65 », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto a favore di terzi di cui all'articolo 1411 del codice civile.

**3.5.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

*Al comma 1, capoverso « Art. 65 », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'invenzione industriale è fatta da studenti o da ricercatori.

**3.6.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

*Al comma 1, capoverso « Art. 65 », comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* sei mesi *con le seguenti:* novanta giorni.

**3.7.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

#### ART. 4.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)*

1. Dopo l'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

« Art. 144.1.

*(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)*

1. Ai fini del contrasto delle pratiche di cui all'articolo 144, comma 1-bis, l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del

luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti. Ai fini del presente articolo, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. ».

\* **4.01.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Onori, Lomuti.

\* **4.07.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

\* **4.08.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Notifica al consorzio di tutela e alla parte lesa per i casi di pirateria e le pratiche di Italian Sounding)*

1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, qualora ne abbia notizia, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* segnala, mediante notifica, al consorzio di tutela interessato, se costituito, riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, unitamente alla parte potenzialmente lesa, i casi di pirateria relativi alla contraffazione o all'alterazione di marchi di prodotti agricoli o di prodotti alimentari e alle pratiche di *Italian Sounding*. ».

*Conseguentemente, all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Interventi contro la pirateria e l'Italian Sounding ».*

**4.02.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Onori, Lomuti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Tavolo permanente per il trasferimento tecnologico)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2023 è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Tavolo permanente per il trasferimento tecnologico, composto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da rappresentanti del CNR e da rappresentanti di ENEA, nonché da ulteriori personalità con elevate competenze individuate con decreto di cui al comma 2, volto all'individuazione di un lessico condiviso tra tutti gli *stakeholders* in materia di trasferimento tecnologico, finalizzato a:

a) favorire la pubblicizzazione e la promozione economica e commerciale delle private esistenti;

b) sviluppare progetti congiunti di sistema anche al fine di intercettare meglio risorse di finanza agevolata pubbliche ai vari livelli (locale, nazionale, europeo) e raggiungere compiutamente le finalità strategiche di sistema, *in primis* digitalizzazione ed economia circolare.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1.

**4.03.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Brevetazione alternativa)*

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Fino alla concessione del brevetto od al rigetto della domanda, il richie-

dente ha facoltà di convertire la domanda di brevetto per modello di utilità in una domanda di brevetto per invenzione o viceversa. ».

**4.04.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Rivendica)*

1. All'articolo 118 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 6, la parola: « aziendale » è soppressa.

**4.05.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 70-bis è sostituito con il seguente:

« Art. 70-bis.

*(Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale)*

1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici prodotti ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto esclusivamente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o delle circostanze di urgenza o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione degli stessi.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri competenti e, in caso di prodotti sanitari, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco ovvero dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci ovvero dei dispositivi medici rispetto all'emergenza o alle altre circostanze di urgenza in corso, e sentito in ogni caso il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. »;

b) all'articolo 72, comma 1:

1) le parole: « articoli 70, 70-bis e 71 » sono sostituite con le seguenti: « articoli 70 e 71 »;

2) sono aggiunte, in fine, le parole: « Alle licenze obbligatorie di cui agli articoli 70, 70-bis e 71 si applicano inoltre le disposizioni dei commi seguenti, in quanto non derogate da quanto disposto nei predetti articoli. ».

**4.06.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 5.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Rivendicazione in proprietà)*

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, all'articolo 169, dopo il comma 5-ter, sono aggiunti i seguenti:

« 5-ter.1. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei disegni o modelli incorporati in o applicati a prodotti che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare, alla data di deposito della domanda di registrazione, o entro tre mesi da tale data, un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento.

5-ter.2. Se il richiedente intende rivendicare la priorità temporanea in un mo-

mento successivo alla presentazione della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione della denominazione dell'esposizione e della data della prima divulgazione del prodotto nel quale è stato incorporato o al quale è stato applicato il disegno o modello, deve essere presentata entro il termine di un mese dalla data di deposito della domanda. ».

**5.01.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

#### ART. 7.

*Al comma 1, lettera a), capoverso « comma 1 », lettera b), sostituire le parole: la riproduzione con le seguenti: la rappresentazione.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 1, lettera e), capoverso « comma 4-bis », sostituire il secondo periodo con il seguente: In ogni caso, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda;*

*al medesimo comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

*e-bis) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, tale traduzione può essere resa conforme al testo in lingua diversa dall'italiano »;*

*e-ter) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:*

*« 5-bis.1. Se mancano parti della descrizione o, in tutto o in parte, i disegni richiamati nella descrizione e la domanda rivendica la priorità di una domanda precedente, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda se le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti sono depositati entro il termine di cui al paragrafo 2 purché tali parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti siano completamente contenuti nella domanda precedente e purché, entro lo stesso termine, il richiedente ne richieda l'incorporazione e presenti una*

*copia della domanda precedente, una traduzione della domanda precedente se in lingua diversa da quella italiana e fornisca un'indicazione del punto in cui tali parti sono completamente contenute nella domanda precedente e, se del caso, nella sua traduzione.*

*5-bis.2. Se risultano erroneamente depositati parti della descrizione o, in tutto o in parte, i disegni richiamati nella descrizione e la domanda rivendica la priorità di una domanda precedente, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda se le parti corrette della descrizione o i disegni corretti sono depositati entro il termine di cui al paragrafo 2, purché le parti corrette della descrizione o i disegni corretti siano completamente contenuti nella domanda precedente e purché, entro lo stesso termine, il richiedente ne richieda l'incorporazione e presenti una copia della domanda precedente, una traduzione della domanda precedente se in lingua diversa da quella italiana e fornisca un'indicazione del punto in cui tali parti sono completamente contenute nella domanda precedente e, se del caso, nella sua traduzione. ».*

**7.1.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-bis.*

*(Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità)*

*1. All'articolo 184-sexies del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, comma 3, le parole: « data della registrazione » sono sostituite con le seguenti: « data di deposito della registrazione, ivi compresa eventuale rivendicazione di priorità ».*

**7.01.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

## ART. 12.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

## Art. 12-bis.

*(Digitalizzazione documentazione Camere di commercio)*

1. All'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di non disperdere la documentazione cartacea relativa ai depositi, la cui consultazione è necessaria anche in momenti temporali distinti rispetto data di deposito, dal 1° aprile 2023 è avviato un programma di digitalizzazione degli atti e dei documenti conservati in forma cartacea presso le Camere di Commercio e presso l'Ufficio Italiano brevetti e marchi. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**12.01.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

## ART. 14.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « comma 2. » sostituire le parole: e a quelli agroalimentari di prima trasformazione con le seguenti: e alimentari.*

*Conseguentemente:*

*dopo le parole: l'Ufficio aggiungere le seguenti: , previa acquisizione di un parere preliminare da parte del consorzio di tutela interessato, ove presente, riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238,;*

*dopo le parole: con le medesime modalità aggiungere le seguenti: e previa ac-*

*quisizione del parere preliminare di cui al periodo precedente.*

**14.1.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Onori, Lomuti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « comma 2. » sostituire le parole: e a quelli agroalimentari di prima trasformazione con le seguenti: e alimentari.*

*Conseguentemente:*

*sostituire le parole: indicazioni geografiche o indicazioni di origine con le seguenti: nomi o segni geografici;*

*aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Decorso inutilmente il termine di venti giorni dalla richiesta di parere ai fini della registrazione, questa si intende respinta.*

**\* 14.2.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

**\* 14.3.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « comma 2. » dopo le parole: l'Ufficio aggiungere le seguenti: , previa acquisizione di un parere preliminare da parte del consorzio di tutela interessato, ove presente, riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238,.*

*Conseguentemente, dopo le parole: con le medesime modalità aggiungere le seguenti: e previa acquisizione del parere preliminare di cui al periodo precedente.*

**14.4.** Todde, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Onori, Lomuti.

## ART. 18.

*Al comma 1, lettera a), capoverso « comma 1. », dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente*

della stessa con funzione di vice-presidente;

**18.1.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) al comma 2, lettera b), le parole: « almeno due anni » sono sostituite con le seguenti: « almeno 18 mesi ».*

**18.2.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

#### ART. 20.

*Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 60 », comma 1, sostituire le parole: con lo spirare dell'ultimo istante del giorno con le seguenti: alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno.*

**20.1.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « comma 1. », sostituire le parole: con lo spirare dell'ultimo istante del giorno con le seguenti: alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno.*

**20.2.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

#### ART. 22.

*Sopprimerlo.*

**22.1.** Benzoni.

#### ART. 24.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

*Art. 24-bis.*

*(Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità)*

1. All'articolo 160 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure,

in sostituzione della descrizione ed eventualmente delle rivendicazioni, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente »;

b) al comma 3, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « oppure, in sostituzione dei disegni, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente »;

c) al comma 4:

1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Nel caso di riferimento ad una domanda anteriore, il riferimento deve indicare che sostituisce la descrizione e gli eventuali disegni e può indicare che sostituisce le rivendicazioni. »;

2) dopo le parole: « al momento del deposito » sono aggiunte le seguenti: « oppure ove il riferimento alla domanda anteriore non indichi le rivendicazioni ».

**24.01.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

#### ART. 25.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La documentazione fornita dall'opponente è immediatamente trasmessa dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al richiedente, che può formulare le proprie osservazioni entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della stessa da parte dell'Ufficio. ».

**25.1.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

#### ART. 27.

*Al comma 1, capoverso « comma 1. », sostituire le parole: istanza comune con le seguenti: istanza congiunta.*

Conseguentemente:

*al capoverso « comma 1. », aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché qualsiasi documento presentato dal richiedente;*

*al capoverso « comma 3. », sostituire le parole: dalla ricezione della comunicazione con le seguenti: dal termine di cui al comma 1;*

*dopo il capoverso « comma 3. », aggiungere il seguente:*

*3-bis. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.*

**27.1.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo (nuovo testo C. 752 Carloni);

condivisa la finalità del provvedimento che intende dare sostegno ai giovani

che intendano investire in un settore innovativo come quello dell'agricoltura;

preso atto con favore, in particolare, dell'articolo 13 che promuove misure volte a favorire l'accesso al credito e dell'articolo 14 che introduce misure per favorire l'accesso al microcredito,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio) ..... | 81 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 84 |
| ERRATA CORRIGE .....  | 84 |

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 15 giugno 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.**

**C. 1194 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla VIII Commissione (Ambiente) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1194, di conversione del decreto-legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento – composto da 23 articoli

suddivisi in due Capi, e un allegato – con riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che, l'articolo 1, ai commi da 1 a 9, sospende alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023, indicati nell'allegato 1 al presente decreto. In sintesi, sono sospesi i termini, in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023: dei versamenti tributari; degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef da parte dei sostituti di imposta che risiedono, hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dalle calamità, individuati dall'allegato 1 al provvedimento in esame. I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

L'articolo 2 detta disposizioni urgenti in materia di rinvio delle udienze civili e penali e di sospensione dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e proces-

suali per i residenti nei territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana indicati nell'allegato 1 del decreto, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023. È inoltre prevista la possibilità, per il personale dell'amministrazione giudiziaria impossibilitato a recarsi sul luogo di lavoro a causa degli eventi calamitosi, di fare ricorso al lavoro agile.

L'articolo 3 dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali – dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 – con riguardo ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023.

L'articolo 4 prevede la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati, nonché quelli dei procedimenti pendenti presso i comuni alluvionati (commi da 1 a 3 e comma 6). La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza e dei procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR e dal PNC (comma 7). Inoltre, al comma 4, è prevista la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego per i residenti nelle zone alluvionate. Il comma 5, infine, consente alle amministrazioni di ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, prevedendo altresì l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestatato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile.

L'articolo 5 reca misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza, mentre l'articolo 6 reca disposizioni in materia di università e alta formazione, prevedendo, al comma 1, la possibilità per le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, di svolgere attività didattiche ed esami (di profitto e di laurea) – per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 – con modalità a distanza. Il comma 2 prevede che sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM che soddisfano determinati requisiti relativi, in particolare, alla residenza o al domicilio. Il comma 3 istituisce un Fondo di 10 milioni di euro, per il 2023, per gli studenti universitari che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca. Analogamente, il comma 4 istituisce un Fondo di 2 milioni di euro, per il 2023, per gli studenti delle istituzioni AFAM. Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 3 e 4. Il comma 6 incrementa la quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Bologna di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023, per determinate finalità ivi indicate. Il comma 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo di 3,5 milioni di euro per il 2023, destinato al personale dipendente docente e tecnico-amministrativo in servizio presso le istituzioni AFAM, residente o domiciliato nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari degli immobili delle medesime istituzioni situate nei medesimi territori. Il comma 8 precisa che i contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei commi 6 e

7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente, e – tra l'altro – non determinano effetti sui fondi per il trattamento accessorio. Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2, 6 e 7.

L'articolo 7 riconosce un'integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa che, al 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati o lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 del presente decreto-legge, a seguito degli eventi straordinari per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con determinate delibere del Consiglio dei ministri del maggio 2023, nonché ai lavoratori dipendenti privati impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori, e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per i medesimi eventi straordinari. Tale integrazione, di importo massimo pari a quello previsto dalla normativa generale per i trattamenti di integrazione salariale, è erogata dall'INPS, con modalità semplificate, entro il limite di spesa di 620 milioni di euro per il 2023 e nel limite massimo di novanta giornate per i lavoratori impossibilitati a prestare l'attività lavorativa e di quindici giornate per quelli impossibilitati a recarsi al lavoro, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023.

L'articolo 8 riconosce, con riferimento al periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, una indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (forme gestite dall'INPS o da enti di previdenza di diritto privato) che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono, sono domiciliati o operano, esclusivamente o prevalentemente, in uno dei comuni indicati nell'allegato 1 del presente decreto-legge e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del maggio 2023. Tale indennità è pari a 500 euro per

ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro ed è riconosciuta nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per il 2023.

L'articolo 9 prevede un rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia PMI nei comuni colpiti dall'alluvione, mentre l'articolo 10 reca misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici.

L'articolo 11 reca interventi di sospensione di termini in favore delle imprese, mentre l'articolo 12 reca interventi di sostegno alle imprese agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del mese di maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità 2022.

L'articolo 13, al comma 1, reca interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e il potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete di emergenza ospedaliera nei territori indicati nell'allegato 1 del presente decreto-legge, mentre il comma 2 stabilisce la maturazione, in ragione di un terzo, dei crediti formativi del triennio 2023-2025 da acquisire con attività di formazione continua in medicina a favore di tutti i professionisti sanitari che dimostrino di avere svolto la loro attività durante il periodo di emergenza alluvionale nei Comuni interessati. Pertanto per tali professionisti, vista l'emergenza in corso in cui si trovano ad operare, la formazione ECM (educazione continua in medicina) si intende parzialmente assolta. I commi da 3 a 5 recano il differimento di adempimenti in tema di identificazione e registrazione degli animali e di eventi ad essi relativi.

L'articolo 14 reca interventi di tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione, mentre l'articolo 15 prevede che, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socioassistenziali, socio-sanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, non erogati in conseguenza degli eventi

alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023.

L'articolo 16 reca interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione, mentre l'articolo 17 prevede misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti.

L'articolo 18 prevede il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali, mentre l'articolo 19 interviene in materia di procedure di somma urgenza e di protezione civile.

L'articolo 20 reca disposizioni di proroga dei termini di alcuni adempimenti contabili per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali, indicati nell'elenco allegato al decreto-legge.

L'articolo 21 prevede alcune misure volte a finanziare interventi di protezione civile a favore delle popolazioni residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, recando disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi.

L'articolo 22, comma 1, reca modifiche alla disciplina del contributo di solidarietà temporaneo a carico del settore energetico, mentre il comma 2 prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica. I commi 3 a 4 recano le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento.

L'articolo 23 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 2 giugno 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.15.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 124 dell'8 giugno 2023, a pagina 15, seconda colonna, sostituire le parole da: « C. 141 Fratoianni » fino a: « salario minimo » con le seguenti: « C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta e C. 1128 Rizzetto, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche ».

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. Nuovo testo C. 887 Varchi e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ... | 85 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....  | 89 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Ricciardi Marianna, Di Lauro</i> ) .....   | 90 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 88 |

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 15 giugno 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

#### La seduta comincia alle 12.05.

**Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.**

**Nuovo testo C. 887 Varchi e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da lunedì 19 giugno e che, pertanto, il parere di competenza sarà deliberato dalla Commissione nella seduta odierna.

Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Patriarca, per lo svolgimento della

relazione sul provvedimento in esame e per l'illustrazione della proposta di parere.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla Commissione Giustizia sul nuovo testo della proposta di legge in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano (C. 887 e abbinate), come risultante al termine dell'esame svolto in sede referente.

Fa presente che la proposta di legge interviene sull'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, ai sensi del quale è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità».

L'esistenza dei citati divieti in Italia ha indotto molti cittadini a ricorrere alle pratiche di surrogazione di maternità all'estero, nei Paesi che hanno regolamentato e

consentito questa tecnica di procreazione (cosiddetto turismo procreativo). Questo ha portato la giurisprudenza penale e quella civile a chiedersi se sia possibile perseguire i cittadini che realizzano la maternità surrogata all'estero. Intervenendo su tale punto, la Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'articolo 12, comma 6, nel testo ad oggi vigente, ai fatti commessi all'estero, in quanto, affinché il reato possa rientrare nell'ambito della giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del codice penale, occorre che si verifichi nel territorio dello Stato « anche solo un frammento della condotta » integrante il reato e che la parte di condotta commessa in Italia sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero.

Sottolinea che la proposta di legge in esame è volta a superare la lacuna appena sottolineata, chiarendo che è possibile perseguire il cittadino italiano che realizza la maternità surrogata all'estero in violazione della norma nazionale, anche se nel rispetto della normativa straniera. Pertanto, l'articolo unico del provvedimento in oggetto è volto a inserire un periodo aggiuntivo al citato comma 6 dell'articolo 12, volto a specificare che, se la commercializzazione di gameti o embrioni e la surrogazione di maternità sono commessi all'estero da un cittadino italiano, quest'ultimo è punito secondo la legge italiana.

Al riguardo evidenzia che, come ribadito dalla stessa Corte di cassazione, i suddetti reati rappresentano una lesione della dignità umana della gestante e si pongono in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento che, nel superiore interesse del minore, affida la realizzazione di un progetto di genitorialità privo di legame biologico con il nato solo all'istituto dell'adozione, che gode delle garanzie del procedimento giurisdizionale, e non al mero accordo fra le parti.

Alla luce delle considerazioni svolte, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in discussione (*vedi allegato 1*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, comunica che è stata presentata una proposta

alternativa di parere da parte del gruppo Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 2*), precisando che essa sarà posta in votazione solo nel caso in cui non fosse approvata la proposta di parere formulata dalla relattrice.

Elena BONETTI (A-IV-RE) segnala preliminarmente che, avendo il suo gruppo deciso di consentire ai singoli appartenenti di votare secondo coscienza sul provvedimento in esame, in quanto unica rappresentante del gruppo presso la XII Commissione si asterrà sulla proposta di parere favorevole presentata dalla relattrice.

Richiamando, quindi, alcuni interventi svolti nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito, rileva che l'impianto giuridico delineato dal testo in esame non appare a suo avviso coerente.

Preannuncia altresì la presentazione di un ordine del giorno in sede di esame in Assemblea, affinché sia tenuta nella dovuta considerazione l'esigenza di assicurare la tutela del minore, che non è presa in considerazione nell'attuale formulazione del provvedimento. In tema di tutela dei minori, invita a compiere una riflessione sulla necessità di intervenire sull'attuale normativa che disciplina le adozioni, in quanto essa è oramai obsoleta e non rispondente alle esigenze odierne. Auspica, pertanto, che si possa registrare un consenso trasversale su tale tema.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) ricorda che il Partito Democratico ha manifestato la propria contrarietà sul provvedimento in discussione già nel corso dell'esame in sede referente, esprimendo perplessità sia di natura giuridica sia di merito. Sottolinea, in particolare, come non sia condivisibile che la gestazione per altri sia considerata un reato universale nell'ordinamento italiano, in quanto tale istituto riveste carattere eccezionale e si applica a reati di estrema gravità come i crimini di guerra o quelli contro l'umanità. Segnala che anche il presidente emerito della Corte costituzionale, Vladimiro Zagrebelsky, ha definito inutile e strumentale il provvedimento in esame.

Si dichiara preoccupata per le modalità con cui la maggioranza intende procedere,

ricordando che sono in gran parte coppie eterosessuali quelle che ricorrono alla maternità surrogata, a causa di problemi di salute. Ritiene doveroso precisare che il suo gruppo non ha presentato alcuna proposta di legge relativa a una disciplina della gestazione per altri, ritenendo invece di dover promuovere il matrimonio egualitario e modificare le procedure di adozione, al fine di renderle meno complesse e onerose. Nell'osservare che vi possono essere opinioni diverse in materia di diritto di famiglia, ritiene opportuno evitare atteggiamenti ipocriti, evidenziando come occorra piuttosto garantire il diritto dei bambini ad essere accolti con amore in un contesto familiare. Al riguardo, rileva che la Commissione Affari sociali dovrebbe perseguire come obiettivo prioritario quello di assicurare la massima tutela del minore e dei suoi diritti.

Volendosi limitare a sintetizzare le posizioni del proprio gruppo, illustrate più diffusamente nel corso dell'esame in sede referente, che potranno evidentemente essere ribadite nel corso dell'*iter* in Assemblea, ribadisce il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole illustrata dalla relatrice.

Andrea QUARTINI (M5S), nel ricordare che il proprio gruppo ha presentato una proposta alternativa di parere in ragione dell'assoluta contrarietà sul testo trasmesso dalla Commissione Giustizia, evidenzia che sarebbe stato a suo avviso opportuno assegnare il provvedimento alle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, tenuto conto del fatto che esso reca modifiche alla legge n. 40 del 2004, in materia di procreazione assistita. Il fatto che ciò non sia accaduto finisce inevitabilmente con lo sminuire il ruolo della Commissione Affari sociali.

Sottolinea che il testo in esame, per come è formulato, può produrre conseguenze anche rispetto alla fecondazione eterologa, facendo compiere passi indietro su questo tema. Segnala inoltre il dato, a suo giudizio imbarazzante, per cui la versione originaria della proposta di legge C. 887 non precisava che l'applicabilità delle

pene per fatti commessi all'estero dovesse riguardare esclusivamente cittadini italiani.

Ricorda che, sulla base della giurisprudenza costituzionale, la fecondazione eterologa non è più considerata un reato in Italia. Tuttavia, in mancanza di interventi da parte del Parlamento, si è venuta a creare un'incertezza normativa. Ritiene che vi sia pertanto il rischio concreto che una certa interpretazione della normativa che si vuole introdurre renda più difficile il ricorso alla fecondazione eterologa, con ripercussioni anche sul piano della ricerca scientifica in tale ambito. Segnala a tale proposito che sono in corso ricerche molto promettenti sulla possibilità di utilizzare DNA mitocondriale di soggetti esterni alla coppia per evitare l'insorgere di gravi malattie genetiche che attualmente impattano in maniera decisiva sulla possibilità di sopravvivenza dei nascituri.

Nel ribadire che un coinvolgimento della Commissione Affari sociali nell'esame del provvedimento in discussione avrebbe consentito di tenere conto di una molteplicità di aspetti, invita ad avviare una riflessione sulle modalità con cui viene praticata in Italia la fecondazione eterologa, ricordando che attualmente la maggior parte dei gameti proviene dall'estero e che una disciplina troppo restrittiva costituisce un ostacolo alla promozione della natalità. Riservandosi di intervenire nel corso dell'esame in Assemblea su altri aspetti del provvedimento, ribadisce il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere della relatrice, sottolineando che il testo in esame non garantisce il rispetto dei diritti dei minori.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), segnalando di avere partecipato anche ai lavori della Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente, evidenzia che la *ratio* della proposta in esame è esclusivamente quella di assicurare la coerenza del sistema penale italiano e, quindi, di evitare che vengano eluse norme previste dal nostro ordinamento attraverso il ricorso al cosiddetto turismo procreativo. Precisa che non si vuole introdurre un reato di tipo universale, in quanto la normativa prevista è applicabile esclusivamente ai cittadini ita-

liani con riferimento alla sola fattispecie della surrogazione di maternità. Si dichiara in ogni caso favorevole a procedere a un approfondimento all'interno della Commissione sui temi della promozione della fertilità e delle modalità di ricorso alla procreazione medicalmente assistita.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che risulta preclusa la proposta alternativa

di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle, che pertanto non sarà posta in votazione.

**La seduta termina alle 12.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.

ALLEGATO 1

**Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. Nuovo testo C. 887 Varchi e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza,  
il nuovo testo della proposta di legge C. 887  
Varchi e abb., recante « Modifica all'arti-  
colo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40,  
in materia di perseguibilità del reato di

surrogazione di maternità commesso all'e-  
stero da cittadino italiano », quale risul-  
tante dalla proposta emendativa approvata,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. Nuovo testo C. 887 Varchi e abb.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI  
QUARTINI, MARIANNA RICCIARDI, DI LAURO**

La Commissione XII,

esaminato, in sede consultiva per l'espressione del parere, *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, sulla proposta di legge recante: « Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano » (A.C. 887 Varchi e abb.);

premessi che:

il testo base adottato dalla Commissione Giustizia corrisponde al testo Varchi (A.C. 887);

secondo quanto riportato in titolo, la proposta in esame vorrebbe punire la surrogazione di maternità commessa all'estero dal cittadino italiano; in realtà, come evidenziato anche dall'associazione Coscioni nel corso dell'audizione, il testo base adottato si riferisce anche alla fecondazione eterologa punendone « la commercializzazione » dei gameti;

originariamente il testo base non chiariva se tale punibilità dovesse riguardare i soli cittadini italiani o, per assurdo, anche i cittadini stranieri; successivamente, nel corso dell'esame in sede referente, con l'approvazione dell'unico emendamento, la punibilità per i fatti commessi all'estero è stata circoscritta al cittadino italiano e secondo la legge italiana;

più in particolare, la proposta all'esame estende la punibilità delle fattispecie penali contemplate dall'articolo 12, comma 6 della legge 40 del 2004 anche se il fatto è commesso all'estero dal cittadino italiano;

l'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 prevede due le fattispecie

penali punite con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro: la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione del commercio di gameti o di embrioni; la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità;

il primo reato, relativo alla commercializzazione di gameti ed embrioni, dopo la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa (sentenza n. 162 del 2014), ha senz'altro una portata diversa rispetto alla data antecedente al 2004, quando tale pratica di fecondazione era vietata, tuttavia l'inerzia del legislatore successivamente alla predetta sentenza della Corte continua a mantenere in vita il reato;

la legittimità, a talune condizioni, della fecondazione eterologa, infatti, rende legittima anche la cessione di gameti, senza la quale l'eterologa sarebbe impraticabile; ciò non ha comportato, però, per la Cassazione penale, una abrogazione del reato;

richiamando la direttiva 2004/23/CEI, che prevede la gratuità e volontarietà della donazione dei tessuti e cellule umane (articolo 12) e impone agli Stati di prevedere che i donatori possano solo ricevere « una indennità strettamente limitata a far fronte alle spese e inconvenienti risultanti dalla donazione », la Corte di cassazione (sez. III penale, sentenza n. 36221 del 2019) ha affermato che « l'art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2014, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti umani in violazione dei

principi di volontarietà e gratuità della donazione »;

l'estensione all'estero della fattispecie punibile relativa al commercio dei gameti e degli embrioni ostacolerebbe di fatto la fecondazione eterologa poiché in Italia la donazione di gameti non è adeguatamente disciplinata e supportata e i cittadini italiani sono costretti a rivolgersi all'estero dove non di rado è previsto, per la donazione dei gameti, una forma di rimborso e/o ristoro;

più in particolare si evidenzia che oltre il 90 per cento dei gameti utilizzati per i cicli di PMA eterologa in Italia provengono dall'estero; a riguardo, il 19 dicembre 2021, gli esperti hanno consegnato sul tavolo della Commissione Salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome, un documento che analizza il settore evidenziando tutte le problematiche relative al reperimento per la fecondazione eterologa;

nel predetto documento di analisi si legge che dal 2016 al 2019 c'è stata una crescente richiesta di procedure di fecondazione eterologa, ma le donazioni, sia maschili che femminili, in Italia sono veramente esigue, tanto che è solo con l'importazione dei gameti che si riesce a soddisfare circa il 95 per cento del fabbisogno nazionale dei cicli di PMA eterologa;

i Paesi da cui l'Italia ha più importato i gameti maschili nell'anno 2018 sono Spagna per il 59,78 per cento, Danimarca per il 19,31 per cento, Svizzera al 17,73 per cento, Grecia e Repubblica Ceca per lo 0,25 per cento, mentre per i gameti femminili i Paesi che hanno più contribuito al fabbisogno sono stati sempre la Spagna per il 91,80 per cento, Grecia per il 7,82 per cento, Svizzera 0,33 per cento e Gran Bretagna 0,05 per cento;

la causa dello scarso contributo interno potrebbe essere legata, secondo gli esperti del Tavolo, alla « completa mancanza » in Italia di una campagna di comunicazione inerente la donazione dei gameti « e, soprattutto, non è stata individuata alcuna forma di incentivo alla dona-

zione, nel rispetto delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti ed escludono qualsiasi forma di indennizzo economico »; nel documento si spiega, ad esempio, come nei paesi da cui vengono acquisiti gli ovociti è stata stabilita una forma di rimborso per le donatrici: in particolare in Spagna tale riconoscimento, stabilito per legge a livello nazionale, è pari a circa 900 euro;

la cessazione, nell'aprile 2014, del divieto alla fecondazione eterologa in Italia, osservano gli esperti italiani di Pma, « ha determinato importanti variazioni nell'attività di molti centri, che hanno dovuto riorganizzare la loro attività per poter effettuare questa procedura. La caduta del divieto tuttavia si è comunque innestata in un quadro normativo di riferimento pensato per trattamenti di PMA omologa, che ha richiesto integrazioni e adattamenti, in particolare per ciò che riguarda le modalità organizzative e inoltre quelle per la selezione dei donatori e i criteri per la donazione. I Centri, prevalentemente privati, che hanno voluto iniziare a offrire trattamenti di PMA eterologa, e qualche regione, che ha voluto offrire anche ai centri pubblici questa possibilità, si sono dovuti organizzare per il reperimento dei gameti con due possibilità: l'acquisizione da donazioni nazionali o l'importazione di gameti da Banche estere »;

sulla base di queste considerazioni, il tavolo tecnico PMA Stato regione ha proposto: *i*) organizzazione di adeguate e mirate campagne di comunicazione; *ii*) attenta valutazione delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti, allo scopo di adattare l'applicazione delle stesse alla donazione dei gameti sulla base delle normative nazionali ed europee, *iii*) individuazione di forme di ristoro per le donazioni;

considerato inoltre che:

la proposta in esame proprio perché interviene sulla legge 40, sulla fecondazione eterologa e sulla gestazione per altri avrebbe richiesto quanto meno l'esame congiunto con la Commissione XII oltre che audizioni adeguate anche del mondo sanitario;

la proposta in esame non si preoccupa di chiarire gli aspetti relativi a quali norme applicare per l'accertamento e il riconoscimento della filiazione sul piano transnazionale, riconoscimento che pure dovrebbe esserci nel superiore interesse del minore e nel pieno rispetto della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come ribadito con chiarezza dalla giurisprudenza, anche costituzionale;

tra i diritti sanciti dalla Convenzione ONU, che il provvedimento all'esame gravemente sacrifica, rileva: il diritto di non

discriminazione e quindi una piena garanzia dei diritti a prescindere dalla condizione dei genitori, dei rappresentanti legali, dalla nascita o da ogni altra circostanza; il diritto all'identità; il diritto alla vita privata e familiare; il diritto all'ascolto e ad esprimere la propria opinione;

per quanto sopra premesso e considerato,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Presidente, on. Maurizio Fugatti, e della Segretaria generale, dott.ssa Elisa Bertò, del Gruppo europeo di cooperazione territoriale *Euregio*, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final) .....

93

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 15 giugno 2023.*

**Audizione, in videoconferenza, del Presidente, on. Maurizio Fugatti, e della Segretaria generale, dott.ssa Elisa Bertò, del Gruppo europeo di cooperazione territoriale *Euregio*, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.25.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### *S O M M A R I O*

|   |    |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... | 94 |
|---|----|

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 15 giugno 2023.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.30.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

#### SEDE REFERENTE:

|  |    |
|--|----|
| Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 3  |
| <i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative 2.9, 6.47, 7.027 e 12.010 del Governo e relativi subemendamenti)</i> .....  | 25 |
| <i>ALLEGATO 2 (Proposte di nuova formulazione)</i> .....   | 39 |

#### SEDE REFERENTE:

|  |    |
|--|----|
| Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 10 |
| <i>ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate)</i> .....  | 42 |
| <i>ALLEGATO 4 (Proposte emendative 3.036, 4.8, 4.036 e 6.48 dei relatori)</i> .....  | 44 |

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

#### SEDE REFERENTE:

|   |    |
|---|----|
| Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 46 |
| <i>ALLEGATO (Proposte emendative dei relatori)</i> .....  | 48 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 47 |

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

|  |    |
|--|----|
| Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 49 |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....   | 54 |
| <i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Misto +Europa)</i> .....   | 55 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....  | 53 |

### II Giustizia

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1135, approvata dal Senato recante « Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere ».

|   |    |
|---|----|
| Audizioni informali di: rappresentanti delle Associazioni Differenza Donna; D.i.RE – Donne in Rete contro la violenza (in videoconferenza); Gens Nova (in videoconferenza); Telefono rosa; Senza Veli Sulla Lingua; Spazio Donna (in videoconferenza); UDI – Unione Donne in Italia   | 57 |
| Audizioni informali, di Paola Di Nicola Travaglini, consigliera della Corte di cassazione; Francesco Menditto, procuratore presso il Tribunale di Tivoli; Fabio Roia, presidente f.f. del Tribunale di Milano (in videoconferenza); Lucia Russo, procuratrice aggiunta presso il Tribunale di Bologna (in videoconferenza); Elisabetta Canevini e Aldo Morgigni, componenti della Giunta Esecutiva Centrale dell'Associazione nazionale magistrati – ANM (in videoconferenza)   | 57 |
| <b>SEDE REFERENTE:</b>  |    |
| Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 Varchi, C. 342 Candiani, C. 1026 Lupi e petizione n. 302 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> )  | 58 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI   | 60 |
| <b>III Affari esteri e comunitari</b>   |    |
| <b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>   |    |
| Audizione informale di una delegazione di esponenti politici tunisini, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia  | 61 |
| <b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>  |    |
| <b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>   |    |
| Audizione informale di rappresentanti del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna sulle tematiche riguardanti la gestione del Parco  | 62 |
| <b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>  |    |
| Sulla pubblicità dei lavori   | 62 |
| Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.   |    |
| Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> )  | 63 |
| Audizione di rappresentanti del Centro Studi Investimenti Sociali (Censis) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> )   | 63 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI   | 63 |
| <b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>   |    |
| Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT), dell'Ordine professionale degli architetti, dell'Ordine professionale degli ingegneri e in videoconferenza dell'Ordine professionale dei geologi | 63 |
| <b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>   |    |
| Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1194 Governo di conversione del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)   | 63 |

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE REFERENTE:

|   |    |
|---|----|
| Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato e C. 101 Billi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . | 64 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....  | 71 |

## SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 69 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....  | 80 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 70 |

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

|  |    |
|--|----|
| DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 81 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....  | 84 |
| ERRATA CORRIGE .....   | 84 |

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. Nuovo testo C. 887 Varchi e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ... | 85 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....  | 89 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Ricciardi Marianna, Di Lauro</i> ) .....   | 90 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 88 |

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## AUDIZIONI INFORMALI:

|   |    |
|---|----|
| Audizione, in videoconferenza, del Presidente, on. Maurizio Fugatti, e della Segretaria generale, dott.ssa Elisa Bertò, del Gruppo europeo di cooperazione territoriale <i>Euregio</i> , nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final) ..... | 93 |
|---|----|

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

|   |    |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... | 94 |
|---|----|

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*19SMC0040680\*